dossier

23 dicembre 2018

LEGGE DI BILANCIO 2019

Quadro di sintesi degli interventi

A.C. 1334-B

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 78/7

SERVIZIO DEL BILANCIO
TEL. 06 6706-5790 - ✉ sbilanciocu@senato.it - @SR_Bilancio

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Bilancio
TEL. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 58/7

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
ID0006G

I N D I C E

TAVOLA DI RAFFRONTO

POLITICHE DI SETTORE

- AFFARI ESTERI 29
- AGRICOLTURA 31
- AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA 36
- CULTURA E SPETTACOLO 40
- FINANZA LOCALE 43
- GIUSTIZIA 47
- INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI 50
- INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 52
- INVESTIMENTI PUBBLICI 56
- LAVORO E OCCUPAZIONE 61
- MISURE PER LA CRESCITA, POLITICHE FISCALI E TUTELA DEL RISPARMIO 65
- POLITICHE DI COESIONE E MEZZOGIORNO 81
- POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA 83
- PREVIDENZA 86
- PROTEZIONE CIVILE 88
- PUBBLICO IMPIEGO 90
- RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA 95
- SANITÀ 97
- SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA 101
- SICUREZZA E DIFESA 107
- SPORT 111

NOTA

Il presente dossier contiene una sintesi del contenuto delle disposizioni recate dal disegno di legge di bilancio 2019, come modificato dal Senato della Repubblica nel testo approvato il 23 dicembre 2018.

Le disposizioni sono state raggruppate sulla base di materie e politiche omogenee con l'obiettivo di dare conto in modo organico delle più significative misure che intervengono nei singoli settori.

Tavola di raffronto

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Risultati differenziali del bilancio dello Stato	1	1	1	1	1
Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise	2	2-3	2-3	2-3	2 e 5
IVA Dispositivi medici				**2-bis**	**3**
IVA prodotti panetteria				**2-ter**	**3**
Sterilizzazione aumento accise carburanti	3	4	4	4	6
Fiscalità imprese immobiliari				**4-bis e 4-ter**	**7-8**
Estensione del "regime forfetario" (Minimi)	4	5-6	5-6	5-6, **6-bis**	9-11
Deducibilità ai fini Ires e Irpef dell'Imu sugli immobili strumentali		7	7	7	12
Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni	5	8-11	8-11	8-11	13-16
Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni	6	12-17	12-17	12-17	17-22
Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef	7	18-21	18-21	18-21	23-26
Detrazioni fiscali in materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti		22	22	22	27
Tassazione agevolata del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione	8	23-29	23-29	23-29	28-34
Imposta servizi digitali				**29-bis – 29-novies decies**	**35-52**
Dati fiscali tessera sanitaria				**29-vicies**	**53**
Dati fiscali tessera sanitaria				**29-viciesemel, 29-viciesbis e viciester**	**54-56**
Accise in materia di autotrasporto		30-31	30-31	30-31	57-58
Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale	9	32	32	32	59
Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento (iper ammortamento)	10	33-38	33-38	33-38	60-65
Estromissione agevolata immobili strumentali		39	39	39	66

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili	11	40	40	40	67
Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde	12	41	41	41	68
Società cooperative				**41-bis**	**69**
Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo	13	42-44	42-44	42-44	70-72
Riciclaggio delle plastiche miste				**44-bis - sexies**	**73-77**
Modifiche alla disciplina del credito d'imposta formazione 4.0		45-48	45-48	45-48	78-81
Disposizioni in materia di enti di natura non commerciale e contributo all'ANMIL		49-54	49-54	49-54	82-87
Proroga della convenzione con Radio radicale		55-*bis*	55	55	88
Canone RAI	14	56-57	56-57	56-57	89-90
Contibuti dello Stato a società partecipate dallo Stato				**57-bis-quinquies**	**91-94**
Fondo investimenti Amministrazioni centrali	15, co, 1-3, 4-5	58-60 e-62-63	58-60 e-62-63	58-60, 62-63	95-96, 98, 105-106
Contratto di programma ANAS 2016-2020				**59-bis**	**97**
Destinazione spazi finanziari zone sisma				**60-bis**	**99**
PRiU				**60-ter**	**100**
RAI				**60-quater**	**101**
Sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica		61	61	61	102
Ingresso ZTL per autoelettriche o ibride				**61-bis**	**103**
Stanziamento per autostrade ciclabili				**61-ter**	**104**
Contributi ai comuni messa in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale				**63-bis – 63-novies**	**107-114**
Riduzione autorizzazione di spesa Fondo investimenti				**63-decies**	**115**
Venture capital				**63-undecies – 63-sedecies**	**116-121**
Fondo investimenti Enti territoriali	16, co. 1-3	64-66	64-66	64-66	122-123, 126
Utilizzo personale enti locali				**65-bis**	**124**

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Stanziamento meteo regione Liguria				**65-ter**	**125**
Aree industriali dismesse				**66-bis**	**127**
Stazioni appaltanti	**16, co. 4**	**67**	**67**		**soppresso**
Elettrificazione linea ferroviaria Biella Novara				**67-bis**	**128**
Società Dante Alighieri				**67-ter**	**129**
Limite acquisti di beni e servizi con Mercato Elettronico della PA (MEPA)		68	68	68	130
Aeroporto di Reggio Calabria		69-70	69-70	69-70	131-132
Aeroporto di Crotone				70-bis	133
Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio		71-75	71-75	71-75	134-138
Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio dei comuni		76-85	76-85	76-85	139-148
Personale dell'amministrazione civile dell'Interno				**85-bis - 85-quinquies**	**149-152**
Piano nazionale d'interventi nel settore idrico				**85-sexies – 85-octies**	**153-155**
Credito d'imposta rimozione amianto				**85-novies – 85-quaterdecies**	**156-161**
Centrale per la progettazione delle opere pubbliche	17	86-93	86-93	86-93	162-165, 167-170
Assegnazione personale province				**89-bis**	**166**
Fondo per la progettazione				**93-bis - 93-sexies**	**171-175**
Acceleratore degli investimenti regionali		94-96	94-96	94-96	176-178
InvestItalia	18	97-101	97-101 e 188	97-101	179-183
Debiti per mancato versamento tributi				**101-bis - 101-septiesdecies**	**184-199**
Nuova Sabatini	19, Co. 1	102	102	102	200
Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy	**19, Co. 2**	**103**	**103**	**103**	**201**
Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa	19, Co 3	104	104	104	202
Fondo per contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica	19, Co. 4	105	105	105	203

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Aree di crisi industriale - Fondo per la crescita sostenibile	19, Co. 5-6	106-107	106-107	106-107	204-205
Investimenti in capitale di rischio	19, Co. 7-15	108-116	108-116	108-116	206-209, 219
Fondi di Venture Capital				**111-bis – 111-decies e 112-bis**	**210-218, 220**
Confidi				**112-ter**	**221**
Simest – Fondo Start up	19, Co. 16-19	117-120	117-120	117-120	222-225
Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e *Internet of Things*	19, co. 20	121	121	121	226
Fondo per difesa cibernetica		122	122	122	227
Contributo a fondo perduto - Voucher Manager	19, 21-23	123-125	123-125	123-125	228, 230-231
Coud computing				**123-bis**	**229**
Riqualificazione energetica immobili delle PA				**125-bis - 125-ter**	**232-233**
Trasporto intermodale verso vie navigabili interne		126-127	126-127	126-127	234-235
Disciplina PIR		**128**	**128**	**soppresso**	
Raccolta capitali PMI e imprese sociali		129-131	129-131	129-131	236, 238, 240
Albo unico dei consulenti finanziari				**129-bis**	**237**
Organismi di investimento collettivo di risparmio				**130-bis**	**239**
Monitoraggio e controllo progetti settore aeronautico		132-134	132-134	132-134	241-243
Scuola Europea Industrial Engineering and Management		135	135	135	244
Modifiche alla normativa in materia di limiti all'utilizzo del denaro contante		136	136	136	245
Concessioni demaniali marittime				**136-bis**	**246**
Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno	20	137	137	137	247
Estensione trattamento integrazione salariale lavoratori ILVA				**137-bis – 137-quater**	**248-250**
Trattamento mobilità in deroga				**137-quinquies – 137-septies**	**251-253**
Situazioni occupazionali Regione lazio				**137-octies**	**254**

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Fondi per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico	21, co. 1-4-bis	138-142	138-142	138-142	255-259
Trattamenti pensionistici				**142-bis – 142-decies**	**260-268**
Previdenza complementare				**142-undecies**	**269**
Personale province e città metropolitane				**142-duodecies – 142-quaterdecies**	**270-272**
Imposte sui redditi di fonte estera				**142-quinquiesdecies**	**273**
Opzione 24-ter TUIR				**142-sedecies**	**274**
Fondo poli universitari				**142-septiesdecies**	**275**
Contratti lavoratori Sisma				**142-octiesdecies**	**276**
Pensionamento anticipato per i dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi		143	143	143	277
Disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente		144	144	144	278
Lavoratori esposti all'amianto		145	145	145	279
Federazione italiana per il superamento dell'handicap Onlus (FISH)		146	146	146	280
Sistema duale	22	147	147	147	281
Piani di recupero occupazionale	23	148	148	148	282
Indennizzo per fine attività commerciale				**148-bis e 148-ter**	**283-284**
ANPAL	24	149	149	149	285
Fondo politiche migratorie	25	150	150	150	286
Fondo per l'assistenza e l'aiuto alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi		151-152	151-152	151-152	287-288
Comitato atlantico				**152-bis**	**289**
Incentivi al contratto di apprendistato	26	153	153	153	290
Investimenti qualificati	27	154	154	**soppresso**	
Incentivi per l'assunzione di giovani conducenti nel settore dell'autotrasporto		155-159	155-159	155-159	291-295

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Finanziamento degli incentivi per l'acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli		160	160	160	296
Noleggio con conducente				160-bis - 160-novies ESPUNTI DAL TESTO	
Incentivi imprese ferroviarie				**160-decies**	**297**
Assunzioni nella pubblica amministrazione	28, co. 1-3	161-163	161-163	161-163	298-300
Procedure concorsuali e assunzioni				**163-bis – 163-quinquies**	**301-304**
Procedure concorsuali e assunzioni				**163-sexies – 163-septies**	**305-306**
Proroghe graduatorie e assunzioni PA				163-octies – 163-novies ESPUNTI DAL TESTO	
Assunzioni Ministero giustizia	28, co. 4	164	164	164	307
Assunzione dirigenti istituto penitenziario		165-167	165-167	165-167	308-310
Dirigenti dipartimento giustizia minorile				**167-bis**	**311**
Assunzioni Sisma				**167-ter**	**312**
Assunzioni Ministero Interno	28, co 5	168	168	168	313
Assunzioni Corte dei conti, ministeri, PdC, INPS				**168-bis – 168-ter**	**314-315**
Diplomatici				**168-quater**	**316**
Assunzioni Ministero Ambiente	28, co. 6	169	169	169	317
Dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato	28, co. 7	170-171	170-171	170-171	318-319
Assunzione Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali Amministrativi regionali	28, co. 8	172	172	172	320
Assunzione personale non dirigenziale Consiglio di Stato e TAR	28, co. 9	173	173	173	321
Ampliamento dotazione organica Referendari Corte dei conti		174	174	174	322
Dirigenti agenzia delle entrate				**174-bis – 174-septies**	**323-328**
Comando personale ministeri				**174-octies**	**329**

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Assunzioni Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostrada	28, co. 10-12	175-177	175-177	175-177	330-332
Personale rappresentanze diplomatiche				**177-bis – 177-ter**	**333-334**
Personale della carriera diplomatica	28, co. 13	178	178	178	335
Dotazione organica di personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS)		179	179	179	336
Cooperazione internazionale allo sviluppo				**179-bis**	**337**
Assunzione personale non dirigenziale MIBACT	28, co. 14	180	180	180	338
Scorrimento graduatorie beni culturali	28, co. 15	181	181	181	339
Contributi istituzioni culturali				**181-bis**	**340**
Risorgimento italiano				**181-ter**	**341**
Copertura posti vacanti MIBAC		182	182	182	342
Contratti a tempo determinato istituti e luoghi della cultura				**182-bis**	**343**
Obbligo di comunicazione	28, co. 16	183	183	183	344
Assunzione ministero istruzione				**183-bis**	**345**
Assunzioni a tempo indeterminato ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)		184-185	184-185	184-185	346-347
Incremento dotazioni organiche MEF		186-187	186-187	186-187	348-349
Articolazione uffici periferici MEF				**187-bis - 187-quinquies**	**350-353**
Modifica D.Lgs. 127/2015				**187-sexies**	**354**
Assunzioni Ministero della salute				**187-septies - 187-undecies**	**355-359**
Assunzioni PA				**187-duodecies - 187-octiesdecies**	**360-366**
Concorsi di cui al comma 187				**187-noviesdecies**	**367**
Investitalia		188	188	188	368
Assunzioni Accademia della Crusca		189-191	189-191	189-191	369-371
Assunzioni dipartimento lavori terrestri				**191-bis – 191-quater**	**372-374**

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Dirigenza minister della salute e AIFA				**191-quinques – 191-sexies**	**375-376**
Magistrati ordinari	29	192-195	192-195	192-195	377-380
Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia	30	196-203	196-203	196-203	381-388
Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco	31	204-208	204-208	204-208	389-393
Personale Capitanerie di porto				**208-bis – 208-quinquies**	**394-397**
Innalzamento massimali causa di servizio vigili del fuoco				**208-sexies**	**398**
Divieto assunzioni personale				**208-septies**	**399**
Assunzioni straordinarie di 1000 ricercatori università	32, co. 1	209	209	209	400
Fondo università				**209-bis**	**401**
Chiamata diretta ricercatori enti ricerca	32, co. 2	210	210	210	402
Contratti di lavoro università private				**210-bis**	**403**
Contributo straordinario al CNR e incremento Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR		211	211	211	404
Accademia nazionale dei Lincei				**211-bis – 211-ter**	**405-406**
Contributo straordinario all'European Brain Research Institute		212-213	212-213	212-213	407-408
Scuola Normale Superiore Meridionale		214-218	214-218	214-218	409-413
Personale educatore				**218-bis – 218-ter**	**414-415**
Fondazione Ugo Spirito				**218-quater**	**416**
INAIL	33, co. 1-2	219-220	219-220	219-220	417-418
Investimenti immobiliari da parte dell'INAIL		221-223	221-223	221-223	419-421
Dismissioni immobiliari				**223-bis – 223-terdecies**	**422-433**
Partecipate del MEF		224	224	224	434
Incremento del fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro		225	225	225	435
Rinnovo contrattuale 2019-2021	34	226-232	226-232	226-232	436-441, 444
Assunzioni comparto sicurezza				**231-bis**	**442**

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Trattamento economico accessorio				**231-quater**	**443**
Assunzioni presso l'ispettorato nazionale del lavoro	35	233	233	233	445
LSU				**233-bis – 233-quinquies**	**446-449**
Modifiche all'articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, in materia riordino delle Camere di Commercio		234	234	234	450
Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate	36	235	235	235	451
Contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza		236	236	236	452
Contributo in favore dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità		237-238	237-238	237-238	453-454
Fondo persone con disabilità e non udenti				**238-bis**	**455**
Fondo non udenti				**238-ter – 238-quiquies**	**456-458**
Fondo per le politiche giovanili	37	239	239	239	459
Fondo stupefacenti				**239-bis – 239-sexies**	**460-464**
Riparto delle risorse destinate agli Istituti tecnici superiori		240-242	240-242	240-242, 242-bis-242-ter	465-469
Consiglio Nazionale dei Giovani		243-250	243-250	243-250	470-477
Fondo povertà educativa				**250-bis – 250-quater**	**478-480**
Fondo nazionale servizio civile				**250-quinquies**	**481**
Nuova disciplina del Fondo per le politiche della famiglia, Carta famiglia e misure di conciliazione vita-lavoro		251-255	251-255	251-255	482, 485-488
Caregiver				**251-bis – 251-ter**	**483-484**
Fondo mobilità disabili				**255-bis – 255-quater**	**489-491**
Fondo vittime violenza domestica				**255-quinquies**	**492**

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Fondo per il ristoro dei risparmiatori	38	256-268	256-268	256-266, **266-bis**, 267, **267-bis, 267-ter**, 268	**493-507, 509**
Regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli di imprese italiane operanti su mercati internazionali				**267-quater**	**508**
Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie	39	269-271	269-271	269-271	510-512
AGENAS				**271-bis**	**513**
Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019-2021	40, co. 1-4	272-274 e 276	272-274 e 276	272-274 e 276	514-514, 518
Estensione dell'ambito di attività dell'educatoreprofessionale socio-pedagogico		275	275	275	517
Disposizioni per la valorizzazione dell'Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT)		277	277	277	519
Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili		278	278	278	520
Contratti di formazione specialistica	41	279	279	279	521
Idoneità medici reti cure palliative		280	280	280	522
Finanziamento IRCCS delle reti oncologica e cardiovascolare del Ministero salute		281	281	281	523
IRCCS				**281-bis**	**524**
Pubblicità sanitaria		282-283	282-283	282-283	525, 536
INAIL/SSN				**282-bis – 282-octies**	**526-532**
Retribuzioni disabili				**282-novies**	**533**
Infortuni domestici				**282-decies – 282-undecies**	**534-535**
Professioni sanitarie				**283-bis – 283-septies**	**537-542**
Disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali		284	284	284	543
Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 167 "Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie ereditarie"		285	285	285	544
Disposizioni in materia sanitaria		286-290	286-290	286-290	545-549

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Fondi medicinali innovativi e oncologici innovativi		291	291	291	550
Disposizioni in materia di sconto per le farmacie		292-293	292-293	292-293	551-552
Disposizioni in materia di società titolari dell'esercizio di farmacia privata		Stralciato			
Disposizioni in materia di negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del SSN		294-295	294-295	294-295	553-554
Programmi di edilizia sanitaria	42, co. 1-2	296-297	296-297	296-297	555-556
Payback dispositivi medici				**297-bis – 297-ter**	**557-558**
CNAO		298	298	298	559
Fondazione malattie pancreas				**298-bis**	**560**
Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali		299-300	299-300	299-300	561-562
UE Disability Card		301	301	301	563
Piattaforma italiana del fosforo		302	302	302	564
Enti parco				**302-bis**	**565**
Disposizioni in materia di controllo di prevenzione incendi negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali		303-305	303-305	303-305	566-568
Misure di prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo		306-308	306-308	306 e 308 **307 soppresso**	569, 571
Campione d'Italia				**307-bis**	**570**
Ospedale Mater Olbia		309	309	309	572
Finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)		310	310	310	573
Disposizioni in materia di politica farmaceutica		311-320	311-320	311-320 e **320 bis**	574-**584**
Anagrafe nazionale vaccini				**320-ter**	**585**
Presidenza italiana del G20, partecipazione italiana dell'Italia a EXPO 2020 a Dubai ed enti internazionalistici		321-323	321-323	321-323	586-588
Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale				**323-bis - 323-ter**	**589-590**

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario	43	324	324	324	591
Modifiche al codice civile in materia di donazioni		stralciato			
Disposizioni in tema di indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui alla legge 7 luglio 2016 n. 122		325-329	325-329	325-329	592-596
Modifiche all'articolo 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 recante modifiche per il riequilibrio territoriale	44	330-333	330-333	330-333	597-600
Modifiche alla misura "Resto al Sud"	45	334	334	334	601
Risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche	46	335-336	335-336	335-336	602-603
Misure di sostegno e sviluppo nel settore dei beni e delle attività culturali		337-348	337-348	337-348	604-612, 614-616
Patrimonio culturale Parma				**345-bis**	**613**
Francobolli				**348-bis**	**617**
Salvaguardia patrimonio culturale immateriale Unesco		349	349	349	618
Sicurezza del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma				**349-bis - 348-ter**	**619-620**
Sport bonus	47	350-357	350-357	350-357	621-628
Disposizioni in materia di sport	48	358-365	358-365	358-365 **360-bis** **362-bis –362-ter**	**629-633, 641-646**
Concorsi pronostici sportivi				**361 bis-septies**	**634-639**
Fondo sport periferie				**361-octies**	**640**
Controversie Federazioni sportive				**365-bis-quinquies**	**647-650**
Pirateria diritti audiovisivi				**365-sexies**	**651**
Programma internazionale di allenamento sportivo "Special Olympics italia"		366	366	366	652
Mutui per finalità sportive		367	367	367	653
Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali	49, co. 1-3	368-370	368-370	368-370	654-656

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Modifica dell'articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Xylella)	49, co. 4	371	371	371	657
Investimenti di Cassa Depositi E Prestiti		372-373	372-373	372-373	658-659
Reimpianto piante tolleranti o resistenti Xylella fastidiosa		374	374	374 e **374-bis**	660-**661**
Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane e aumento percentuali di compensazione del legno		375-377	375-377	375-377	662-664
Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno		378	378	378	665
Catasto frutticolo nazionale		379-380	379-380	379-380	666-667
Fondo derrate alimentari				**380-bis**	**668**
Rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari		381-383	381-383	381-383	669-671
Sostegno all'apicoltura nazionale		384	384	384	672
Sostegno al reddito per i pescatori nel fermo biologico		385-386	385-386	385-386	673-674
Concessioni demaniali marittime + -sospensione dei canoni per le imprese balneari danneggiate dal maltempo-				**386-bis - 386-duodecies**	**675-685**
Esclusione dall'applicazione della direttiva Bolkestein per il commercio al dettaglio su aree pubbliche				**386-terdecies**	**686**
Dirigenza SSN				**386-quaterdecies**	**687**
Struttura tecnica rapporti personale convenzionato				**386-quinquiesdecies**	**688**
Accise sulla birra e birrifici artigianali di minore dimensione		387-389	387-389	387-389	689-691
Imposta prodotti non legnosi				**389-bis-novies**	**692-699**
Vendita al dettaglio prodotti agricoli				**389-decies- e undecies**	**700-701**
Terreni agricoli comuni prealpini				**389-duodecies-terdecies**	**702-703**
Sisma Veneto				**389-quaterdecies**	**704**

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Previdenza agricola				**389-sexiesdecies**	**705**
Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze	50	390-401	390-401	390-401	706-717
Organi ANPAL				**401-bis – 401-quater**	**718-720**
Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica	51	402-403	402-403	402-403	721, 723
Società partecipate pubbliche				**402-bis 403-bis**	**722, 724**
Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole	52	404-406	404-406	404-406	725-727
Incremento del tempo pieno nella scuola primaria		407-408	407-408	407-408	728-729
Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali	53	409-410	409	409	730
Incremento del FISPE		410	410	410	731
Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile		411-412	411-412	411-412 **+ 411-bis-ter + 412-bis-ter**	**732-737**
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche	54	413-415	413-415	413-415	738-740
Fondo sistema integrato di educazione				**415-bis**	**741**
Risorse per iniziative a favore degli studenti con disabilità presso le Istituzioni AFAM		416	416	416	742
Interventi a valere sul Fondo Kyoto		417-419	417-419	417-419	743-745
Emissioni acustiche				**419-bis**	**746**
Stanziamento del Fondo risorse decentrate relativo al MIBAC		420	420	420	747
Fondo per l'attuazione del programma di Governo	55	421	421	421	748
Contratto di programma MIT RFI		423	422	422	749
Museo della Civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio museo storico di Fiume		424	423	423	750
Gestione degli pneumatici fuori uso (PFU)		425-426	424-425	424-425	751-752
Fondo per sopravvenute esigenze di spese per acquisto di beni e servizi		427-429	426-428	426-428	753-755

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Animali di affezione				**428-bis**	**756**
Scuole belle	56, co. 1-1-quater	430-433	429-432	429-432	757, 760-761,763
Fiere				**429-bis**	**758**
Zona franca territori terremotati				**429-ter**	**759**
Agevolazioni fiscali investimenti pubblicità editoriale				**431-bis**	**762**
Contenzioso enti locali (Oneri derivanti da sentenze esecutive per contributi e trasferimenti fiscalizzati)	56, co. 2	434	433	433	764
Contributi Torino per errata determinazione gettiti IMU				**433-bis**	**765**
Soppressione degli incrementi del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari (art. 26 del decreto-legge n. 119 del 2018)	57, Co.1	435	434	434	766
Revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione conseguenti alla contrazione del fenomeno migratorio	57, Co.2-3	436-437	435-436	435-436	767-768
Minori stranieri non accompagnati				**436-bis**	**769**
Consip	57, Co.4-5	438-439	437-438	437-438	770-771
Riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive soppressione	57, Co. 6-9	440-443	439-442	439-442	772-775
Corrispettivo in favore di CONSIP	57, Co.10	444	443	443	776
Oneri in capo alle società emittenti	57, Co.11	445	444	444	777
Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia	57, Co.12	446	445	445	778
Somme da trasferire alla CSEA	57, Co.13	447	446	446	779
Fondo efficienza giustizia (riqualificazioni)	57, Co.14	448	447	447	780
Contributo Organizzazione della Nazioni Unite	57, Co.15	449	448	448	781
Riduzione dei seggi all'estero per le elezioni europee	57, Co.16	450	449	449	782
Somme giacenti presso le istituzioni scolastiche	57, Co.17	451	450	450	783
Percorsi per le competenze trasversali	57, Co.18-21	452-455	451-454	451-454	784-787
Abrogazione delle cattedre Natta	57, Co.22	456	455	455	788

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Riduzione dello stanziamento per l'attuazione dell'adesione dell'Italia al sistema Schengen e abrogazione dell'art. 1, comma 619 e dell'allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in tema di rinegoziazione dei contributi ad organismi internazionali		457-459	456-458	456-458	789-791
Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici (Modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59)	58	460-464	459-463	459-463	792-796
Investimenti Difesa	59, co. 1-2	465-466	464-465	464-465	797-798
Terra dei fuochi	59, co. 3-5	467-469	466-468	466-468	799-801
Plastiche monouso				**468-bis**	**802**
Trasferimenti alle imprese per l'attività di pesca	59, co. 6	470	469	469	803
CARD diciottenni	59, co. 7	soppresso			
Istituti e musei dotati di autonomia speciale	59, co. 8	471	470	470	804
Quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta di cui all'elenco 1	59, co. 9	472	471	471	805
Credito imposta edicole				**471-bis – 471-quinquies**	**806-809**
Contributi editoria				**471-sexies**	**810**
Ulteriori misure di riduzione della spesa (carta d'identità elettronica e notifica atti giudiziari)		473-476	472-475	472-475	811-814
Celebrazioni ovidiane		477-478 e 478-bis	476-478	476-478	815-817
Sostegno alle attività della Fondazione Cineteca Italiana di Milano e della Cineteca del Friuli		479	479	479	818
Semplificazione delle regole di finanza pubblica	60	480-487	480-487	480-487	819-826
Disapplicazione delle sanzioni agli enti locali per violazioni del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio		488-491	488-491	488-491	827-830
Contabilità economico patrimoniale		492	492	492	831
Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario	61	493-504	493-504	493-504	832-843
Premialità investimenti delle regioni		505	505	505	844
Compensazione dei crediti e debiti delle Regioni e delle Province autonome in materia di tassa automobilistica	62	506-509	506-509	506-509	845-848

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Anticipi di liquidità enti territoriali per pagamento debiti della Pa				**509-bis – 509-vicies quinquies**	**849-872**
Aziende sanitarie zone sisma				**509-viciessexies**	**873**
Contributo finanza pubblica regioni speciali				**509-vicies septies**	**874**
Rapporti finanziari con le autonomie speciali	63	510	510	510	875
Valle d'Aosta				**510-bis – quinquies**	**876-879**
Sicilia				**510-sexies-duodecies**	**880-886**
Accoglienza stranieri Trento Bolzano				**510-terdecies**	**887**
Minoranza italiana in Croazia e Slovenia ed esuli istriani, giuliani e dalmati		511	511	511	888
Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario	64	512-515	512-515	512, 514 **Soppressi co 513 e co 515**	889-890
Interventi bacino del Po		516	516	516	891
Ristoro TASI				**516-bis-quinquies**	**892-895**
Fondo sperimentale di riequilibrio per le province		517	517	517	896
Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo	65	518-521	518-521	518-521	897-900
Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali		522	522	522	901
Semplificazione adempimenti contabili	66	523-526	523-526	523-526	902-905
Anticipazioni di tesoreria				**526-bis**	**906**
Dissesto finanziario comuni				**526-ter**	**907**
Servizi di tesoreria dei piccoli comuni				**526-quater**	908
Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici	67	527-529	527-529	527-529	909-911
Lavori pubblici				**529-bis**	**912**
Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia	68	530-533	530-533	530-533	913-916
Imposta comunale sulla pubblicità		534-535	534-535	534-535	917, 919

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Ponte Paderno				**534-bis**	**918**
Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana		536	536	536	920
Fondo solidarietà comunale				**536-bis**	**921**
Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale	69	537-546	537-546	537-546	922-930, 932
Linea C Metro Roma e manutenzione linee A e B				**545-bis**	**931**
Ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità di Roma				**546-bis - 546-quinquies**	**933-936**
Disposizione per il finanziamento degli investimenti regionali	70	547-548	547-548	547-548	937-938
Debiti Regioni				**548-bis**	**939**
Rivalutazione quote societarie		549-559	549-559	549-559	940-950
Commissario opere infrastrutturali				**559-bis**	**951**
Variazioni di bilancio amministrative	71	560	560	560	952
Impianti alimentati da fonti rinnovabili		561	561	561	953
Biocarburanti				**561-bis-quinquies**	**954-957**
Tavolo di lavoro per favorire l'attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68	72	562-563	562-563	562-563	958-959
Piano di riequilibrio finanziario pluriennale	73	564	564	564	960
Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze	74	565-568	565-568	565-568	961-964
Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome)	75	569-572	569-572	569-571 **572 soppresso**	965-967
Consultazioni elettorali		573	573	573	968
Fondo aree confine	76	574	574	574	969
Fondo montagna	77	575	575	575	970
Fabbisogno finanziario Università	78	576-582	576-582	576-582	971-977
Turn over università				**582-bis**	**978**
Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università		583	583	583	979
Incremento del Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR		584	584	584	980

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Incremento del Fondo per le borse di studio universitarie		585	585	585	981
112 Numero Unico Europeo		586-588	586-588	586-588	982-984
Esigenze emergenziali - Esenzione IMU	79, co.1	589	589	589	985
Esclusione ISEE immobili inagibili				**589-bis**	**986**
Proroga sospensione mutui	79, co. 2	590	590	590	987
Protezione civile sisma centro Italia proroga stato emergenza	79, co. 3	591	591	591	988
Somme Camera deputati per il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell'Italia centrale		592	592	592	989
Proroga gestione straordinaria sisma 2016	79, co. 4	593	593	593	990
Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi				**593-bis -e quater**	**991 e 993**
Contenzioso sisma Umbria 1997				**593-ter**	**992**
Riscossione somme comuni terremotati				**593-quinquies-septies**	**994-996**
Esenzione alcune imposte territori sisma				**593-octies-novies**	**997-998**
Convenzione Fintecna eventi sismici 2012		594-595	594-595	594-595	99-1000
Assunzioni in deroga Commissari delegati, comuni e prefetture per eventi sismici 2012		696	596	596	1001
Lavoro straordinario (eventi sismici 2012)		597-598	597-598	597-598	1002-1003
Vigili del fuoco Genova				**598-bis**	**1004**
Vigili del fuoco				**598-ter**	**1005**
Sospensione rate mutui Cdp (eventi sismici 2012)		599-602	599-602	599-602	1006-1009
Comunicazione ammontare danni subiti eventi sismici				**602-bis**	**1010**
Incremento Fondo ricostruzione eventi sismici 2012		603-604	603-604	603-604	1011-1012
Contributo a imprese colpite alluvione Piemonte 1994		605-606	605-606	605-606	1013-1014
Fondo crediti non esigibili				**606-bis-quinquies**	**1015-1018**

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Rifinanziamento misure di sostegno all'autotrasporto previste dal decreto legge 109 del 2018	79, co. 5	607	607	607	1019
Zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova	79, co. 6	608	608	608	1020
Insediamenti di container				**608-bis**	**1021**
Enti non commerciali				**608-ter**	**1022**
Finanziamento del Piano Straordinario di investimenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale	79, co. 7-8	609-610	609-610	609-610	1023-1024
Flussi logistici porto Genova				**610-bis-quater**	**1025-1027**
Dissesto idrogeologico e messa in sicurezza				**610-quinquies-sexies**	**1028-1029**
Dissesto idrogeologico				**610-septies**	**1030**
Bonus malus sulle emissioni di CO2 g/km delle nuove autovetture		611-620	611-620	611-612, - **612-bis-quinquies,** 613-619, **619-bis-quinquies soppresso comma 620**	**1031-1047**
Riduzione tassa automobilistica veicoli di interesse storico e collezionistico				**619-sexies**	**1048**
Affidamento revisioni mezzi superiori 3,5 ton.				**619-septies-octies**	**1049-1050**
Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (PREU)	80	621	621	621	1051
Imposta unica giochi				**621-bis**	**1052**
Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni	81	622-623	622-623	622-623	1053-1054
Abrogazione IRI	82	624	624	624	1055
Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA)	83	625-626	625-626	625-626	1056, 1065
Incentivi acquisto motoveicoli elettrici o ibridi				**625-bis-novies**	**1057-1064**
Rideterminazione dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni	84	627	627	627	1066
Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9	85	628-630	628-630	628-630	1067-1069

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali		631-632	631-632	631-632	1070-1071
Gruppi cooperativi bancari				**632-bis**	**1072**
Società in mercati regolamentati gruppi grandi dimensioni				**632-ter**	**1073**
Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati	86	633-637	633-637	633-637	1074-1078
Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali	87	638	638	638	1079
Abrogazione ACE	88	639	639	639	1080
Vendita GPL				**639-bis-quater**	**1081-1083**
Imposta di registro				**639-quinquies**	**1084**
Valore della produzione netta				**639-sexies-octies**	**1085-1087**
Cartolarizzazione crediti con finanziamento e trasferimento rischio su società di cartolarizzazione		640-641	640-641	640-641	1088-1089
Supporto alle PMI da parte delle società di cartolarizzazione		642	642	642	1090
Entrate locali		643	643	643 **soppresso** vedi 654-quater, lett. b)	
Riscossione TARI				**643-bis**	**1091**
Riduzione base imponibile IMU		644	644	644	1092
Tassa rifiuti				**644-bis**	**1093**
Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G (Banda larga)	89	645	645	645	1094
Disposizioni in materia di giochi		646-649	646-649	646-649	1095-1098
Vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo		650-651	650-651	650-651	1099-1100
Assegnazioni frequenze per la diffusione televisiva				**651-bis – duodecies**	**1101-1111**
Agenzia per lo svolgimento Giochi Olimpici "Torino 2006"				**651-terdecies - quinquiesdecies**	**1112-113**
Celebrazioni Nilde Iotti				**651-sexiesdecies**	**1114**

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Fondi Tabella A e B	90, co. 1	652	652	652	1115
Incremento Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione	90, co. 2	653	653	653	1116
Accantonamento Ministeri per 2 miliardi				**653-bis-quinquies**	**1117-1120**
Revisione tariffarie INAIL				**653-sexies-undecies**	**1121-1126**
Cedolare secca				**653-duodecies**	**1127**
Imposta di bollo				**653-terdecies**	**1128**
Comune di Venezia contributo soggiorno				**653-quaterdecies**	**1129**
Clausola di salvaguardia		654	654	654	1130
Proroga termine per assunzioni presso pubbliche amministrazioni				**654-bis – lett. a), b), c), d)**	**1131, lett. a), b), c), d)**
Stabilizzazione personale del CREA e dell'INAPP				**lett. e)**	**1131, lett. e)**
Proroga divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione				**lett. f)**	**1131, lett. f)**
Colloqui investigativi con i detenuti				**lett. g)**	**1131, lett. g)**
Deposito materiale derivate dal crollo di edifici				**lett. h)**	**1131, lett. h)**
Proroga di termini per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri				**654-ter, lett-a)**	**1132, lett. a)**
Proroga di termini per l'impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria				**lett. b)**	**1132, lett. b)**
Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali				**lett. c)**	**1132, lett. c)**
Proroga termini rendicontazione dei pagamenti effettuati da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato				**654-quater lett a)**	**1133, lett. a)**
TASI				**lett. a-bis)**	**1133, lett. b)**
Locazioni passive immobili				**lett. b)**	**1133, lett. c)**
Contenimento costi agenzie fiscali				**lett. c)**	**1133, lett. d)**
Proroga divieto per le società televisive di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani				**654-quinquies, lett a)**	**1134, lett. a)**

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
REA				**lett. a-bis)**	**1134, lett. b)**
Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli				**654-sexies lett. a)**	**1135, lett. a)**
Documento unico di circolazione e di proprietà e altre proroghe in materia di veicoli				**lett. b)**	**1135, lett. b)**
Proroga tecnica Impianti di risalita				**lettera b-bis)**	**1135, lett. c)**
Proroga versamento del beneficio ReI				**654-septies lett. a)**	**1136, lett. a)**
Proroga adozione sistema UNIEMENS al settore agricolo				**lett. b)**	**1136, lett. b)**
Recupero occupazionale				**lett. b-bis)**	**1136, lett. c)**
Procedure concorsuali AIFA				**654-octies**	**1137**
Proroga in materia di edilizia scolastica				**654-novies lett. a)**	**1138, lett. a)**
Proroghe in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità				**lett. b)**	**1138, lett. b)**
Intercettazioni				**654-decies lett. a)**	**1139, lett. a)**
Esecuzione penale esterna				**lett. b)**	**1139, lett. b)**
Funzionalità uffici giudiziari				**lett. c)**	**1139, lett. c)**
Uffici giudiziari L'Aquila e Chieti				**lett. d)**	**1139, lett. d)**
Albo delle giurisdizioni superiori				**lett. e)**	**1139, lett. e)**
Banca dati Prum				**654-undecies lett. a)**	**1140, lett. a)**
Centri documentali e matricolari esercito				**lett. b)**	**1140, lett. b)**
Adeguamento antincendio strutture ricettive				**654-duodecies**	**1141**
Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari				**654-terdecies**	**1142**
Tecnici inquinamento acustico				**654-quaterdecies**	**1143**
Sezione II - Approvazione Stati di previsione					
Stato di previsione dell'entrata	91	2	2	2	2
Stato di previsione del Ministero dell'economia	92	3	3	3	3
Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico	93	4	4	4	4

Oggetto	**A.C. 1334** *Art.*	**A.C. 1334 A-R** *Art. 1, co.*	**A.S. 981** *Art. 1, co.*	**Senato Emendamento 1.9000**	**A.C. 1334-B** *Art. 1, co.*
Stato di previsione del Ministero del lavoro	94	5	5	5	5
Stato di previsione del Ministero della giustizia	95	6	6	6	6
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri	96	7	7	7	7
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione	97	8	8	8	8
Stato di previsione del Ministero dell'interno	98	9	9	9	9
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente	99	10	10	10	10
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti	100	11	11	11	11
Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative	101	12	12	12	12
Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo	102	13	13	13	13
Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali	103	14	14	14	14
Stato di previsione del Ministero della salute	104	15	15	15	15
Totale generale della spesa	105	16	16	16	16
Quadro generale riassuntivo	106	17	17	17	17
Disposizioni diverse	107	18	18	18	18
Variazioni compensative di bilancio				**Co. 27-bis**	**Co. 28**
Variazioni compensative di bilancio				**Co. 33-bis**	**Co. 35**
Entrata in vigore	108	19	19	19	19

Politiche di settore

AFFARI ESTERI

In materia di razionalizzazione delle risorse e degli strumenti per la politica estera del nostro Paese, il disegno di legge di bilancio 2019 autorizza il M**inistero degli esteri** a **rimodulare** con apposito DPCM, in base ai fabbisogni triennali programmati, **la dotazione organica del personale della carriera diplomatica** (comma 335).

Nel corso dell'esame al Senato è stata inoltre introdotta una norma che autorizza fino **a 300 assunzioni** presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con contratto a tempo indeterminato di dipendenti della III e della II area funzionale (commi 314 e 315).

È inoltre prevista una **riduzione del contributo italiano all'ONU**, pari a 35.4 mln. di euro per il 2019 e a 32,4 mln. di euro a decorrere dal 2020 ed è contestualmente disposto che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga, anche sul piano internazionale, per negoziare un adeguamento delle chiavi di contribuzione dell'Italia alle organizzazioni internazionali (comma 781).

Sul versante della **partecipazione italiana alle missioni internazionali**, è stato disposto nella **Sezione II** uno stanziamento pari a **997.247.320** per il **2019** in favore del **fondo missioni internazionali,** istituito ai sensi dell'articolo 4 della "*legge quadro missioni internazionali*" (legge n. 145 del 2016).

È inoltre istituito un apposito **fondo** finalizzato ad interventi di **sostegno diretto alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane perseguitate** nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo. La dotazione finanziaria del fondo, istituito nello stato di previsione del MAECI, è di **2 milioni di euro per il 2019 e per il 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2021** (commi 287 e 288).

Per il finanziamento delle **attività logistico-organizzative** correlate alla **Presidenza italiana del G20 nel 2021** (diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza) è autorizzata la spesa di **2 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 26 milioni di euro per il 2021 e di 1 milione di euro per il 2022.** Alla **partecipazione italiana a EXPO Dubai 2020** vengono assegnate risorse ulteriori per **11 milioni di euro per il 2019, 7,5 milioni di euro per il 2020 e 2,5 milioni di euro per il 2021** (commi 586 e 587).

Una specifica disposizione riguardante gli **enti internazionalistici** conferisce al Ministro degli Affari esteri la possibilità di erogare, a valere su

un apposito stanziamento e in presenza di convenzioni stipulate con procedura pubblica, contributi ad enti con personalità giuridica o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera.

I contributi saranno attribuiti a progetti di ricerca, proposti dagli enti nell'ambito delle priorità tematiche fissate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ogni anno; le spese effettivamente sostenute saranno rimborsate nella misura massima del 75 per cento. Viene pertanto **abrogata** la legge **28 dicembre 1982, n. 948**, recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari esteri (comma 588).

Ulteriori interventi, introdotti durante l'esame al Senato, hanno riguardato la disciplina in materia di erogazione, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di **contributi** a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri, a organizzazioni internazionali e a soggetti privati, italiani e stranieri, aventi finalità di **mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione d'iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani**. E' stata prevista, a tale fine, un'autorizzazione di spesa di 700.000 euro, a decorrere dal 2019 ed è stata disposta l'abrogazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, che regolava la materia (comma 589).

Per quanto attiene **agli interventi per la cooperazione allo sviluppo**, è stata incrementato da 200 a 240 il limite massimo della dotazione organica di personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (comma 179) ed è stata prevista **un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019** ad incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato per i finanziamenti concessi dalla Società Cassa depositi e prestiti per iniziative riguardanti questo settore**.** Sono state inoltre modificate alcune previsioni della legge n. 125 del 2014 riguardanti i compiti della Società Cassa depositi e prestiti quale istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo (comma 337).

AGRICOLTURA

Di **interesse** per il settore agricolo si segnalano:

- la **sterilizzazione** degli **aumenti delle aliquote IVA** (cd. clausole di salvaguardia) per l'anno **2019**, la **conferma** dell'aumento dell'**IVA ridotta** dal 10 **al 13%** dal **2020** e un **aumento di 0,3 punti** percentuali per il **2020** e **di 1,5 punti** percentuali a decorrere dal 2021 - che si somma ai già previsti aumenti - dell'**IVA ordinaria** fino al **26,5%** (a fronte delle riduzioni per tali anni nella formulazione originaria). La clausola di salvaguardia è stata rimodulata in **aumento** anche **per le accise**, in luogo della parziale riduzione prevista nel testo originario (**art. 1, co. 2-5, modificati al Senato**);
- l'estensione dell'IVA agevolata al 4% a taluni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane (art. **1, co. 4**, **introdotto al Senato**);
- la proroga prevista nel testo originario di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) dell'agevolazione fiscale per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo **(art.1, co. 68**);
- **l'assegnazione** a titolo gratuito di una quota dei **terreni agricoli** a favore dei **nuclei familiari con tre o più figli,** uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021 (con una correzione formale approvata alla Camera è stato specificato che il nucleo familiare deve essere composto da tre o più figli, mentre nel testo originario si faceva riferimento esclusivamente al terzo figlio nato negli anni 2019, 2020 e 2021, escludendo di fatto i figli successivi al terzo) o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30 per cento della società ai nuclei familiari prima richiamati. Questi potranno richiedere un **mutuo fino a 200.000 euro**, senza interessi, per l'acquisto della prima casa che dovrà essere ubicata in prossimità del terreno assegnato. Si rinvia ad un decreto la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura (**art. 1, co. 654-656**);
- l'aumento di 2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 e la previsione di nuove risorse per un ammontare di 2 milioni nel 2021, da destinare al **reimpianto** con piante tolleranti o resistenti al batterio *Xylella fastidiosa* e ai **contratti di distretto** per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità. È stato, poi, prevista dal Senato la non applicabilità di talune disposizioni riguardanti le piante di ulivo

monumentale agli olivi che insistono nella zona infetta (**articolo 1, commi 657- 661**);

- l'istituzione di un **Fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane**, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di euro per il 2020, di 5,3 milioni di euro per il 2021 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dal 2022 e **l'aumento percentuale di compensazione del legno**, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2019 (**art.1, co. 662 e 664,** introdotti dalla Camera);
- il riconoscimento di un contributo in forma di *«voucher»*, nella misura pari al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati e nel limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per il 2019, per la **rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi,** caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018. Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti pubblici o privati, costituiti in qualunque forma, che posseggano o conducono fondi colpiti dagli eventi atmosferici citati **(art.1, co. 665,** introdotto dalla Camera**)**;
- l'istituzione del **Catasto frutticolo nazionale** che sarà chiamato a censire a livello aziendale le superfici destinate a ortofrutta, distinte con l'indicazione dei principali *cultivar*. Vengono, a tal fine, stanziati, 2 milioni di euro per il 2019 e 3 milioni di euro per il 2020 (**art. 1, co. 666 e 667,** introdotto dalla Camera);
- l'aumento dello stanziamento, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anno 2019, 2020 e 2021, del **Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti**, che vanta una dotazione a regime di 5 milioni di euro (art. 1, **co. 668**, inserito al Senato);
- l'introduzione di misure per il rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari (art.1, co. 669-671, introdotti alla Camera), consistenti in:

  a) l'autorizzazione all'assunzione di un numero massimo di 57 unità di personale operante presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari **(ICQRF**), nei limiti di un importo massimo di spesa di 0,5 milioni per il 2019 e 2,9 milioni a decorrere dal 2020;

b) la possibilità per il personale dell'ICQRF di poter richiedere talune indennità (di trasferta e speciale);

c) la previsione che le somme iscritte a titolo di pagamento per le sanzioni derivanti dalle violazioni del Reg. 1169/2011 siano destinate al funzionamento e all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'ICQRF, con una quota annua, la cui misura sarà definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo e non potrà, comunque, essere superiore al 15% della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del personale;

- l'autorizzazione alla spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la realizzazione di progetti per il sostegno della produzione **apistica (art. 1, co. 672,** introdotto alla Camera**)**;
- la proroga per il 2019 a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, dell'indennità giornaliera onnicomprensiva (fino a un massimo di 30 euro, e nel limite di spesa di 11 milioni di euro) dovuta nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di **arresto temporaneo obbligatorio (art. 1, co. 673,** introdotto alla Camera), nonché l'incremento di 2,5, milioni di euro delle risorse previste a legislazione vigente (ridotte da 5 milioni a € 4,5 milioni annui, a decorrere dal 2019, dall'art. 1, comma 469 del ddl di bilancio) del limite di spesa entro il quale l'**indennità giornaliera** onnicomprensiva è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di **fermo non obbligatorio** (articolo 1, **co. 674**);
- la riduzione dell'**accisa sulla birra** da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato, e la previsione, per i **birrifici artigianali di minore dimensione** (ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri) di poter considerare accertato il prodotto finito a conclusione e non a monte delle operazioni, nonché la riduzione del 40 per cento dell'aliquota ordinaria (è previsto che la nuova disciplina si applichi a decorrere dall'emanazione delle disposizioni attuative) (**art. 1, co. 689-691,** introdotti alla Camera);
- la riforma **introdotta al Senato** della disciplina fiscale relativa alla raccolta di **prodotti selvatici non legnosi** e dalle **piante officinali spontanee.** A tal fine è istituita **un'imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, da applicare ai redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta**.** Si prevede, infatti, il pagamento

dell'importo 100 euro della predetta imposta sostitutiva, da versare entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento nel caso in cui la soglia dei corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non sia superiore a **7.000 euro**. In tal caso l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via **occasionale**. Ai soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva **non si applica la ritenuta** di cui all'articolo 25-*quater* del D.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata. Ai prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, nonché alle piante officinali spontanee è estesa l'esenzione, già prevista per la cessione dei prodotti del tartufo, in ordine agli **obblighi contabili**. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta, il soggetto acquirente emette un **documento d'acquisto** dal quale devono risultare taluni dati relativi al cedente e al prodotto ceduto. Viene, quindi, previsto che per i tartufi , nei limiti della quantità standard di produzione prevista con decreto, si applichi l'aliquota IVA ridotta al 4%, per i tartufi freschi o refrigerati si applichi L'IVA agevolata al 5% e per i tartufi congelati, essiccati o preservati in acqua salata si applichi l'IVA al 10 %. I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi e che non ricadono nell'esonero stabilito dall'articolo 34, comma 6, del D.P.R. IVA possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge n. 190 del 2014 **(art. 1, commi 692-699***)*;

- una modifica, introdotta al Senato, alla **disciplina della vendita diretta** in base alla quale gli imprenditori agricoli possono vendere non solo prodotti propri ma anche prodotti agricoli e alimentari acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. Tali prodotti non devono appartenere alla stessa categoria merceologica dei prodotti propri e l'attività di vendita non deve essere prevalente rispetto a quella dei prodotti propri. Per tali finalità, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono specifiche campagne per valorizzare le produzioni agroalimentari locali, prevedendo, a tal fine, un limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019 (art. 1, commi 700-701*)*;
- l'estensione, **introdotta al Senato**, alle aziende agricole ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua della facoltà già prevista per quelle ubicate nei comuni montani di non dover disporre del **titolo di conduzione** del terreno agricolo ai fini della costituzione del relativo fascicolo aziendale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare si

dovrà provvedere alla determinazione delle aree ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua tenendo in considerazione, tra l'altro, gli specifici fattori di svantaggio indicati (**art. 1, commi 702 e 703*);***

- l'equiparazione, introdotta al Senato, del **trattamento fiscale dei familiari che coadiuvano il coltivatore diretto** a quello dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio detti familiari partecipano attivamente. (art. 1, comma 705);
- il riconoscimento, fino al riordino della materia, che gli **impianti di biogas** fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, possono accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro (**art. 1, commi da 954-957**);
- il finanziamento del **Fondo nazionale per la montagna** per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 **(art. 1, co. 970**);
- la proroga della facoltà di rideterminare i **valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni** (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva (**art.1, co. 1053-1054**);
- la proroga a gennaio 2020 della data fissata al gennaio 2019 entro la quale deve essere adattato il sistema UNIEMENS al settore agricolo (**art. 1, comma 1136);**

AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA

Ambiente

In materia ambientale, si autorizza l'**assunzione a tempo indeterminato**, per il triennio 2019-2021, presso il Ministero dell'ambiente, di **420 unità di personale** (di cui 20 di livello dirigenziale) anche in sovrannumero (con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo) e in deroga alla normativa vigente e senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva. Conseguentemente, si dispone la **progressiva riduzione delle vigenti convenzioni** del Ministero riguardanti **attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo** in materia ambientale (**articolo 1, comma 317**).

A valere sulle risorse del cd. **Fondo Kyoto,** sono disposte misure per l'estensione dei **finanziamenti a tasso agevolato**, anche ai **soggetti pubblici** competenti per edifici scolastici e universitari, adibiti a ospedali, policlinici, a servizi socio-sanitari e ad impianti sportivi, per la realizzazione di **interventi di efficientamento e risparmio idrico. (articolo 1, comma 743-745).**

Viene inoltre **abrogata l'autorizzazione di spesa recante l'onere per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra**, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per quindici anni. Le relative risorse (per un importo di 20,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024) sono destinate all'**incremento del "Fondo bonifiche"** istituito dalla legge di stabilità per il 2016. Tali somme aggiuntive sono finalizzate alla realizzazione di **interventi ambientali nel territorio della regione Campania**, nonché (secondo quanto previsto dall'integrazione operata dal Senato) al finanziamento di un **programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale adottato** dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, **entro 120 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La dotazione del fondo è ulteriormente incrementata con le risorse disponibili iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente in relazione al citato canone di affitto (**art. 1, commi 799-801**).

Sono altresì introdotti incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti, soprattutto con riferimento a quelli di plastica.

Viene infatti previsto un **credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di prodotti riciclati** ottenuti da materiali provenienti dalla raccolta differenziata **degli imballaggi in plastica** nonché **per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e**

dell'alluminio, nel limite di fruizione pari a 20.000 euro per ciascun beneficiario e, complessivamente, a 1 milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021 (**art. 1, commi 73-77**).

Vengono inoltre invitati i produttori ad adottare, **su base volontaria** e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023, una serie di **iniziative per la riduzione dei prodotti di plastica monouso** ed è istituito un **fondo, presso il Ministero dell'ambiente** (con una dotazione di **100.000 euro, a decorrere dal 2019**) destinato a finanziare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti **istituti di ricerca** (**art. 1, comma 802**).

Territorio

Si interviene sulla disciplina delle detrazioni per le spese relative ad **interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e misure antisismiche.** Si dispone la proroga al **31 dicembre 2019** del termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del **65%** per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. *ecobonus*) e per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro **(articolo 1, comma 67**).

Viene inoltre estesa al **2019** la detrazione del **50%** per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse combustibili,** per altri interventi di **ristrutturazione edilizia fino ad una spesa massima di 96.000 euro (**indicati dall'articolo 16-*bis*, comma 1, del TUIR) e per l'acquisto di **mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+** (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Si prevede, inoltre, la proroga, limitatamente all'anno 2019, della **detrazione** del 36 per cento dall'IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) **per interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo**, pertinenze o recinzioni (**articolo 1, comma 68**).

Al fine di fronteggiare le situazioni di dissesto e rischio idrogeologico del territorio nazionale (in modo analogo a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2018) sono attribuiti, per il **periodo 2021-2033**, **contributi alle regioni a statuto ordinario e ai comuni**, per un importo complessivo di 8,1 miliardi di euro, per la **realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, commi 134-148).**

Viene inoltre prevista l'istituzione, a decorrere dal 2019, di un **Fondo da ripartire destinato** principalmente **al rilancio degli investimenti degli enti territoriali** (**art. 1, commi 122-123**).

Un ulteriore fondo è costituito con le risorse residue del Fondo precedente, finalizzato ad investimenti per la **messa in sicurezza del territorio e delle strade** nell'ambito degli accordi, sottoscritti tra lo Stato e le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna di cui al comma 875, per la definizione del contributo al contenimento del debito pubblico richiesto a ciascuna autonomia. Laddove le regioni non pervenissero al citato accordo entro il 31 gennaio 2019, le risorse del fondo saranno destinate, con apposito D.P.C.M. (da adottare entro il 10 marzo 2019), ad incrementare i contributi già autorizzati dai commi 134 e 139, per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (**art. 1, comma 126**).

Ulteriori risorse sono previste dai **commi 107-114 dell'art. 1**, che prevedono l'assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la **messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale**.

Nell'ambito delle politiche di contrasto al rischio idrogeologico, si prevede inoltre che le Regioni debbano utilizzare prioritariamente le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai Fondi UE della programmazione 2014/2020 e dei programmi complementari di azione e coesione, nel rispetto della normativa vigente europea e nazionale, fino a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (**art. 1, comma 1030**).

Inoltre, al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, sono attribuiti alle Regioni a statuto ordinario contributi pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020 (che possono essere modificati mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2019) (**articolo 1, commi 833-835**).

Sono previste, inoltre, norme di modifica della disciplina **del Piano nazionale di interventi nel settore idrico** (introdotta dalla legge di bilancio 2018) con l'autorizzazione di uno stanziamento aggiuntivo per l'attuazione di un primo stralcio del Piano e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, di 1 miliardo di euro (100 milioni per ciascun anno del periodo 2019-2028, di cui 60 milioni annui per la sezione "invasi") (**art. 1, commi 153-155**).

Al fine di favorire il **completamento dei programmi di riqualificazione urbana (PRIU)** a valere sui finanziamenti **della legge n. 179/1992**, si proroga il termine di ultimazione delle opere pubbliche e private già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi di forza maggiore, prevedendo che la proroga abbia durata pari a quella del "fermo cantiere" (**art. 1, comma 100**).

Energia

In materia di **energia**, si dispone la **limitazione al 31 dicembre 2018** della previsione secondo la quale quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'estensione della platea dei contribuenti assoggettati alla cd. "*Robin Hood tax*" è destinata alla **riduzione della componente A2 della tariffa elettrica** deliberata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA. Contestualmente, si dispone che dal 1° gennaio 2019 la predetta somma sia acquisita all'entrata del bilancio statale, a miglioramento dei saldi di finanza pubblica (**articolo 1, comma 446**).

Si è previsto che, ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, **i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali sul cui territorio insistono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili**, sulla base di accordi sottoscritti **prima del 10 settembre 2010**, data di entrata in vigore delle linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, restano **acquisiti nei bilanci degli enti locali**, mantenendo tali accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, invece, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli **accordi sono rivisti alla luce delle predette linee guida** (approvate con D.M. 10 settembre 2010) e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2. Si dispone altresì che gli importi già erogati o da erogarsi in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito di impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili (**articolo 1, comma 561**).

Si autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale (**articolo 1, comma 232**, introdotto nel corso dell'esame al Senato).

Si prevede che, fino al riordino della materia, gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, continuino ad accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro **(articolo 1, commi 954-957**, introdotti nel corso dell'esame al Senato).

CULTURA E SPETTACOLO

- si prevedono **assunzioni di personale non dirigenziale** da parte del **Ministero** per i beni e le attività culturali, in parte mediante scorrimento di graduatorie di procedure selettive già espletate, e in parte all'esito di procedure selettive ancora da avviare.
  Anzitutto, il Mibac è autorizzato ad espletare **procedure concorsuali** per l'assunzione – a decorrere **dal 2020 e dal 2021** – di **complessive 1.000 unità** di personale di Area II e III.
  Inoltre, è autorizzato a procedere nel 2019 ad assunzioni, nel limite di spesa fissato, attraverso **scorrimento** delle **graduatorie** relative alle procedure di selezione pubblica bandite nel maggio **2016** per personale di Area III.
  Infine, è autorizzato a coprire, nel 2019, i posti vacanti nei profili professionali delle Aree II e III assumendo, nel limite del 50% delle proprie facoltà assunzionali, i **candidati idonei** presenti nelle **graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010** a seguito di **procedure selettive interne** per il passaggio, rispettivamente, alla II e alla III Area. Le assunzioni avvengono in ordine di graduatoria e nel limite dei posti previsti in ciascun bando (**commi 338, 339 e 342**);
- si consente la **proroga** fino al **31 dicembre 2019** dei **contratti a tempo determinato** stipulati dagli istituti e luoghi della cultura statali, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) (**comma 343**);
- si dispone che l'organico dell'**Accademia della Crusca** è aumentato di **3 unità** di personale non dirigenziale, da assumere mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, e che la gestione amministrativa dell'Accademia è affidata a un **Segretario amministrativo** (**commi da 369 a 371**);
- si autorizza l'**Accademia Nazionale dei Lincei** ad effettuare **assunzioni di personale a tempo indeterminato** nel **triennio 2019-2021**. Inoltre, **si** proroga per il **2019** il contributo in favore della **Fondazione "I Lincei per la scuola"** presso l'Accademia Nazionale dei Lincei (**commi 405 e 406**);
- si prorogano al **31 dicembre 2020** le funzioni del **commissario straordinario** per il **risanamento** delle **fondazioni lirico-sinfoniche**. Inoltre, si prevede la possibilità di conferire un massimo di tre incarichi di collaborazione della durata massima di 12 mesi a supporto delle attività del commissario (**commi 602 e 603**);
- si dispone un limite massimo di spesa di **€ 240 mln** per l'assegnazione della **Card cultura** a tutti i residenti nel territorio nazionale che compiono **18 anni di età nel 2019** (**comma 604**);

- si destinano **€ 43 mln** al finanziamento di iniziative nel settore dei beni e delle attività culturali. In particolare, per il **2019**: il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è incrementato di **€ 8 mln**; per il sostegno di **festival, cori e bande**, è autorizzata la spesa di **€ 1 mln**; per le **fondazioni lirico-sinfoniche** è autorizzata la spesa di **€ 12,5 mln**; per iniziative culturali in **zone terremotate** è autorizzata la spesa complessiva di **€ 3 mln**; per la realizzazione di iniziative culturali a **Matera**, Capitale europea della cultura 2019, è autorizzata la spesa di **€ 2 mln**; per la valorizzazione del patrimonio culturale della **città di Parma**, designata **capitale italiana della Cultura 2020** è autorizzata la spesa di **€ 3 mln** per il **2019**; il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel **cinema** e nell'audiovisivo è incrementato di **€ 4 mln**; per la riqualificazione delle **periferie urbane**, anche attraverso progetti di arte contemporanea, è autorizzata la spesa di **€ 2 mln**; per la promozione delle **arti applicate** (moda, design e grafica) è autorizzata la spesa di **€ 3,5 mln**; per la **digitalizzazione** del patrimonio culturale è autorizzata la spesa di **€ 4 mln** (**commi da 605 a 616**);
- si incrementa di **€ 1,0 mln** per ciascuno degli anni **2019, 2020** e **2021** il contributo in favore della **Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza (comma 452**);
- si incrementa l'autorizzazione di spesa relativa ad alcune **istituzioni culturali** dell'importo di **€ 3,75** mln a decorrere dal **2019** (**comma 340**);
- si autorizza l'**impegno nel 2019** delle somme (relative al 2017 e al 2018) non impegnate entro il 2018, stanziate dalla L. 226/2017 per progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di **Ovidio**, pari ad € 700.000, e si proroga al 31 dicembre 2019 il termine previsto per l'operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane (**commi da 815 a 817**);
- si autorizza la spesa di **€ 1 mln** per il **2019** al fine di sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'**UNESCO**, nonché del patrimonio culturale immateriale (**comma 618**);
- si destinano **€ 3 mln** per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e **€ 1 mln** annui a decorrere dal 2021, a valere sulle risorse del Piano per l'arte contemporanea, alla **promozione dell'arte contemporanea italiana all'estero** (**comma 620**);
- si introducono disposizioni in materia di **prevenzione incendi** negli **istituti e luoghi della cultura**, nelle sedi del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché nelle sedi degli altri Ministeri che siano sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (c.d. vincolo) (**commi da 566 a 568**);

- si **riduce** di € 2.350.000, dal 2019, lo stanziamento per **spese di funzionamento** degli **istituti** del Ministero per i beni le attività culturali **dotati di autonomia speciale**. Al contempo, si stabilisce l'**esonero** dall'applicazione delle **norme di contenimento delle spese**, al fine di consentire a tali istituti di porre in essere processi che permettano una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali – consistenti nella tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale –, volta a garantire un incremento delle entrate proprie (**comma 804**);
- si modifica la disciplina volta a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti (c.d. ***secondary ticketing***), introdotta dalla legge di bilancio 2017. In particolare, si dispone che, dal 1° luglio 2019, i **titoli di accesso** ad attività di spettacolo in **impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori** sono **nominali**. Continua a **non** essere **oggetto di sanzione** la **vendita** effettuata da una **persona fisica** in modo occasionale, purché senza finalità commerciali, ma si introduce ora l'ulteriore condizione che tale vendita deve essere effettuata ad un **prezzo uguale o inferiore a quello nominale**. La nuova disciplina **non si applica** agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore (**commi 1099 e 1100**);
- si **proroga** (dal 1 °gennaio 2019) **al 1° luglio 2019** il termine a decorrere dal quale si prevede: l'avvio del graduale innalzamento degli obblighi di programmazione in **opere europee** e di investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale; l'avvio del graduale innalzamento degli obblighi di programmazione e di investimento in **opere di espressione originale italiana**, ovunque prodotte, nell'ambito delle previste quote di programmazione e investimento in opere europee; l'introduzione degli obblighi di investimento e di programmazione in opere europee anche per i **fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta** (**comma 1142**).

FINANZA LOCALE

Il disegno di legge contiene numerose disposizioni che riguardano la finanza regionale e locale, volte a innovare la disciplina delle regole relative all'equilibrio di bilancio, a definire taluni aspetti dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali, a favorire gli investimenti pubblici e a introdurre semplificazioni contabili e amministrative.

L' **articolo 1, commi 819-826** innova la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'**equilibrio di bilancio degli enti territoriali**, contenuta nella legge di bilancio per il 2017, anche dando seguito ad alcune recenti sentenze della Corte costituzionale. Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in particolare, che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio. Per le regioni ordinarie la norma dà sostanzialmente attuazione all'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata il 15 ottobre 2018.

Attuative dell'Accordo del 15 ottobre 2018 sono anche le norme dell'**articolo 1, commi 832-843,** ove si prevede la riduzione del contributo alla finanza pubblica a carico delle regioni ordinarie per il 2020 in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.103 del 2018, nonchè l'attribuzione alle regioni dei contributi per la realizzazione di nuovi investimenti, compensati, per pari importo, a titolo di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019-2010.

Specifiche misure volte a **promuovere la spesa per investimenti** degli enti territoriali sono contenute all'**articolo 1, commi 555-556,** volti ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico; all'**articolo 1, commi 407-410,** relativi al finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole; all'**articolo 1, commi 897-900,** che introducono la facoltà per gli enti locali in disavanzo di utilizzare, pur con alcune limitazioni, il risultato di amministrazione; all'**articolo 1, commi 909-912**, ove si prevede che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato, secondo modalità definite con decreto interministeriale; all'articolo 1, commi 547-548 e 560, che apportano specifiche modifiche all'ordinamento contabile delle regioni al fine di favorire gli investimenti pubblici.

Si prevede, infine, l'istituzione, all'**articolo 1, commi 122-126**, di uno specifico **Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti**

territoriali, nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. A valere sulle risorse del Fondo sono coperte alcune delle misure in precedenza richiamate. L'intesa in sede di Conferenza Stato regioni sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti nelle materie di competenza concorrente deve essere raggiunta entro il 31 gennaio 2019.

Per quanto riguarda le **regioni a statuto speciale**, l'**articolo 1, comma 875,** determina il contributo complessivo agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Il contributo al pagamento del debito pubblico richiesto a ciascuna autonomia dovrà essere determinato da accordi bilaterali con lo Stato entro il 31 marzo 2019, ma è comunque definito in via provvisoria anche in assenza di accordi.

Misure di **semplificazione degli adempimenti contabili** sono introdotte all'**articolo 1, commi 902-905,** i quali prevedono, a decorrere dal bilancio di previsione per il 2019, unicamente l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

L'**articolo 1, commi 913-916,** intervengono sulle risorse destinate al **programma straordinario per le periferie urbane**, prevedendo che le convenzioni in essere con 96 enti beneficiari (successivi ai primi 24 beneficiari), producano effetti finanziari dal 2019. Viene quindi superato quanto stabilito, da ultimo, dal D.L. 91/2018 (cd. proroga termini), che per tali 96 enti aveva previsto il congelamento delle risorse per il 2019. Tali effetti sono limitati unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. La norma dà seguito all'accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018 tra il Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali.

L'**articolo 1, commi 922-932,** sono volti alla definitiva individuazione della massa passiva del debito riferibile alla **gestione commissariale del Comune di Roma** e all'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, al fine di giungere alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale. Vengono pertanto introdotte disposizioni che puntano a chiarire l'attribuzione in capo alla gestione commissariale di alcune poste relative al debito finanziario e al debito commerciale, in particolare riferito a indennizzi derivanti da espropri. Infine, viene fissato il termine perentorio di 36 mesi entro cui Roma Capitale può avanzare specifiche istanze di liquidazione di crediti riferibili alla gestione commissariale, per giungere alla definitiva rilevazione della massa passiva da approvare tramite D.P.C.M, che deve stabilire anche il termine finale per l'estinzione dei debiti.

L’articolo 1, comma 960, consente agli enti che hanno chiesto di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, tramite la presentazione di un apposito Piano, di ottenere un’anticipazione dal Ministero dell’interno nelle more della valutazione dell’istanza da parte della Corte dei Conti.

L’**articolo 1, commi 849-872, introdotti al Senato**, recano norme volte a favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti territoriali, attraverso l’ampliamento della possibilità per gli enti di ottenere delle anticipazioni di cassa In particolare, si prevede che le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possano concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. La richiesta di anticipazione di liquidità deve essere presentata dagli enti entro il 28 febbraio 2019, con l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione medesima. Il pagamento dei debiti per i quali è stata ottenuta l'anticipazione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione, mentre il rimborso delle anticipazioni debba avvenire entro il momento dell'avvenuto ripristino della normale gestione di liquidità, e comunque non oltre il 15 dicembre 2019. In caso di mancato rimborso entro i termini stabiliti, gli istituti finanziatori possono chiedere la restituzione dell'anticipazione.

Con ulteriori **modifiche introdotte al Senato** è stata riconosciuta, ai comuni che nel secondo semestre 2016 abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario, la facoltà di chiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2019, un’anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza.

È stata prevista l'istituzione di un fondo di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per fronteggiare gli oneri che derivano dai contenziosi relativi all’attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali.

Inoltre, al fine di evitare la prosecuzione del giudizio di ottemperanza su una sentenza del TAR e una del Consiglio di Stato riguardante, da un lato, il Comune di Torino e, dall'altro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata prevista l'erogazione di una somma complessiva di 35 milioni di euro a favore del Comune di Torino

Infine, l'**articolo 1, commi 721 e 723,** autorizza le amministrazioni pubbliche, le quali all'esito della revisione straordinaria delle **partecipazioni societarie** detenute siano tenute alla loro liquidazione, a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in **società** che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente.

GIUSTIZIA

Gli interventi proposti nel settore della giustizia mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria e riguardano essenzialmente il personale, perseguendo l'obiettivo della copertura e dell'ampliamento delle piante organiche nonché della riqualificazione del personale in servizio.

Con riferimento agli **interventi sul personale,** il **Ministero della giustizia** è, infatti, autorizzato:

- ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo **di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale** da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (comma 164); analoga assunzione nel triennio citato riguarda **35 dirigenti di istituto penitenziario** (commi 308-310); nel corso dell'esame in Senato è stato aggiunta la previsione relativa all'assunzione nel triennio 2019-2021 di **7 direttori di istituti penitenziari minorili,** aumentando la relativa dotazione organica e demandando al Ministero l'individuazione degli istituti penitenziari qualificati come uffici di livello dirigenziale (comma 311).
- ad assumere nel 2019, i **magistrati ordinari** vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio. L'**organico** della magistratura ordinaria viene aumentato di **600 unità** e il Ministero della giustizia è, nel contempo, autorizzato a bandire annualmente, nel triennio 2019-2021, un concorso annuale per un massimo di 200 posti (commi 377-380).

È inoltre autorizzata l'assunzione per il triennio 2019-2021:

- di **Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali amministrativi regionali** (20 Referendari di T.A.R. e di 12 Consiglieri di Stato), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali ed in deroga alla normativa sul turn-over (comma 320), nonché di un massimo di 26 unità di personale amministrativo nel triennio 2019-2021 (comma 321);
- di un contingente di personale amministrativo presso l'**Avvocatura Generale dello Stato** pari a 91 unità (di cui 6 dirigenti di livello non generale e 85 unità di personale non dirigenziale) nonché l'ampliamento dell'organico di 10 unità, rispettivamente, degli Avvocati e dei Procuratori dello Stato (commi 318 e 319).

Per agevolare la definizione dei processi giuscontabili, è inoltre autorizzato l'ampliamento delle dotazioni organiche dei **referendari della**

Corte dei Conti, senza indicare il numero delle assunzioni ma fissando un tetto massimo di spesa (comma 322).

Inoltre, si segnala l' autorizzazione di specifiche **assunzioni nel Corpo di Polizia penitenziaria,** al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario (comma 382).

Con particolare riguardo alla **riqualificazione di personale dell'amministrazione giudiziaria**, viene rideterminata l'autorizzazione di spesa destinata a sostenere tale processo, con risorse a valere sul fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario. La riduzione della spesa è motivata con l'andamento negli anni del processo di riqualificazione del personale e con il nuovo calcolo dell'onere complessivo necessario a processo completato (comma 780).

Un altro intervento concerne l'ampliamento delle finalità del **Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario** (istituito con la legge di bilancio 2018). Tali finalità sono infatti estese agli interventi urgenti destinati alla funzionalità delle **strutture** e dei **servizi penitenziari e minorili**. Tale Fondo, in base ad un intervento nella Sez. II del Bilancio, risulta tuttavia, **per il 2019, definanziato di 10 milioni di euro**. Analogo definanziamento di 10 mln di euro riguarda il 2010 e il 2021 (comma 591).

Un ulteriore intervento (commi 592-596), introdotto nel corso dell'esame in sede referente, ha modificato la disciplina dell'**indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti.** In particolare si incrementa il Fondo destinato attualmente anche all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti, **di 10 milioni annui** a partire dal 2019. Inoltre sono apportate una serie di modifiche alla legge n. 122 del 2016, in merito alla disciplina del diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti con particolare riguardo alla platea degli aventi diritto in caso di morte della vittima in conseguenza di reato; alle condizioni per l'accesso; alla riapertura e alla proroga, alla data del 30 settembre 2019, dei termini per la presentazione della domanda per la concessione dell'indennizzo.

Nel corso dell'esame in Senato, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici è stata incrementata di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2019 (comma 492).

Il disegno di legge di bilancio modifica la disciplina della legge n. 890 del 1982 sulla **notificazione postale degli atti giudiziari** – introdotta dalla legge di bilancio dello scorso anno – dettando alcune disposizioni di semplificazione ed allungando alcuni termini (commi 813-814).

Infine, nel corso dell'esame in Senato, sono state inserite una serie di previsioni volte a disporre **proroghe di interesse del settore giustizia**. In particolare si proroga:

- fino al 1° agosto 2019 il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (comma 1139, lettera a);
- fino al 31 dicembre 2019 la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 1139, lett. b);
- fino al 31 dicembre 2019 la possibilità per lo Stato, in relazione agli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (comma 1139, lett. c);
- al 14 settembre 2021 il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012 (comma 1139, lett. d);
- di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma (comma 1139, lett. e);
- al 31 dicembre 2019 il termine per il trasferimento, da parte delle Forze di polizia, alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima del 14 luglio 2009 (comma 1140, lett. a).

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI

In materia di **informazione**:

- si conferma, a regime, l'importo di **€ 90** dovuto per il **canone RAI** per uso privato, già fissato per il 2017 e il 2018.
  Inoltre, si stabilizza la previsione – già vigente per il 2017 e il 2018 – secondo cui la **metà** delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI (**c.d. *extra* gettito**) è riversata all'Erario, confermandone anche le finalizzazioni, tra cui l'ampliamento sino a **€ 8.000** della soglia reddituale prevista ai fini della **esenzione** dal pagamento del canone per gli **ultrasettantacinquenni** e la destinazione al **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, fino ad un importo massimo di **€ 125 mln** in ragione d'anno (**commi da 89 a 90**);
- si riconosce alla **RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.** un contributo di **€ 40 mln** per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per l'adempimento degli obblighi del contratto di servizio, ivi inclusi quelli per lo **sviluppo della programmazione digitale** (**comma 101**);
- si prevede un **credito d'imposta** per le attività commerciali che esercitano **esclusivamente** la **vendita al dettaglio** di **giornali**, **riviste** e **periodici**. L'agevolazione è limitata agli anni 2019 e 2020 ed è parametrata sugli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, nonché su altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con successivo decreto. (**comma 806**);
- si proroga di **ulteriori sei mesi**, fino al 30 giugno 2019, la Convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. titolare dell'emittente Radio Radicale, per la **trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.** A tal fine, si autorizza la spesa di **€ 5 mln** per il 2019 (**comma 88**);
- si dispone l'**abolizione**, o la progressiva **riduzione fino all'abolizione,** dei **contributi diretti** a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici. Inoltre, prevede il sostegno, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di **progetti** finalizzati, tra l'altro, a diffondere la cultura della libera informazione plurale, dell'innovazione digitale e sociale, e a sostenere il settore della distribuzione editoriale (**comma 810**).
- si prevede la **soppressione**, a far data dall'esercizio 2020, delle **riduzioni tariffarie** per **spese telefoniche** da parte delle imprese editoriali e radiotelevisive (**commi 772-775**);

- si destinano al miglioramento dei saldi di finanza pubblica i maggiori introiti, **pari a circa 4 miliardi di euro**, derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di **diritti d'uso delle frequenze** disponibili per i servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri (**comma 1094**).

In materia di assetto del sistema radiotelevisivo sono state introdotte diverse disposizioni volte a favorire un ordinato svolgimento della riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive a seguito dell'assegnazione delle frequenze in banda 700 Mhz per lo sviluppo della rete 5G e a superare le problematiche emerse con particolare riferimento all'entità della capacità trasmissiva assegnata per l'emittenza locale, alla nuova struttura del *multiplex* regionale destinato ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, all'assegnazione delle frequenze alla radiofonia digitale, nonché con riferimento alla distribuzione tra i vari soggetti beneficiari delle risorse volte a favorire la transizione verso le nuove modalità di esecuzione del servizio televisivo digitale terrestre. Ulteriore elemento di novità introdotto nell'ambito di tali disposizioni è la definizione di una procedura competitiva per l'assegnazione di ulteriore eventuale capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale (**commi 1101-1111**).

Sempre con riferimento al sistema delle comunicazioni è stato reso permanente il divieto di incroci proprietari tra televisione e comunicazione ed editoria, il quale impedisce sia ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, con ricavi superiori all'8% del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), che alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica **(comma 1134, lett. a).**

Nella **seconda sezione**, si prevede un definanziamento di circa 2,5 milioni di euro per il 2019, 3,1 milioni di euro nel 2020, e 2,8 milioni di euro nel 2021 con riferimento alle somme da corrispondere a Poste italiane in conseguenza delle agevolazioni tariffarie per i prodotti editoriali.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Infrastrutture

In materia di **infrastrutture**, si interviene con l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un **fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro dal 2019 al 2023** per gli interventi di **messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti** in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza **sul bacino del Po,** da ripartire con decreto ministeriale, a favore delle Città metropolitane, delle Province territorialmente competenti e dell'ANAS S.p.A. (**articolo 1, comma 891**).

Ai fini della promozione degli investimenti infrastrutturali, si istituisce una **Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici** (di seguito "Struttura"), di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali. La denominazione, l'allocazione, le **modalità di organizzazione e** le **funzioni** della Struttura saranno individuati **con** un **apposito D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti affidati alla Struttura, si autorizza l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di un massimo di **300 unità di personale** (120 delle quali sono temporaneamente destinate alle stazioni uniche appaltanti provinciali) nonché il reclutamento di **50 unità di personale di ruolo della P.A.** (**articolo 1, commi 162-170)**.

Viene inoltre introdotta, **fino al 31 dicembre 2019** e nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, una **deroga alle procedure di affidamento** dei contratti pubblici sotto la soglia di rilevanza europea, al fine di **elevare la soglia prevista per l'affidamento di lavori con procedura diretta fino a 150.000 euro**, e applicare la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 fino a 350.000 euro (**art. 1, comma 912**).

Ai fini della **promozione degli investimenti** si prevede, inoltre, con una autorizzazione di spesa annua di 25 milioni di euro, l'istituzione di una struttura di missione temporanea (con durata non superiore a quella del Governo in carica) per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata "**InvestItalia**", sono attribuiti diversi compiti, tra cui in particolare quelli relativi all'**analisi e valutazione di programmi di investimento** riguardanti le **infrastrutture materiali e immateriali**, alla valutazione delle esigenze di

ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, alla **verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali** e all'affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e dei programmi di investimento. Sono inoltre previste disposizioni sul personale della nuova struttura e apposite misure di coordinamento con altre strutture esistenti competenti in materia di investimenti e sviluppo infrastrutturale (**articolo 1, commi 179-183**).

Viene disposto l'**utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità**, sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse per la progettazione delle opere. In particolare viene prevista l'estensione delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici (**art. 1, commi da 171-175**).

Trasporti

Con riferimento al settore dei trasporti, nella **prima sezione**, i principali interventi concernono l'attribuzione di finanziamenti connessi al crollo del cosiddetto Ponte Morandi a Genova. In particolare sono assegnati agli autotrasportatori 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di compensare il settore delle maggiori spese conseguenti al citato evento (**articolo 1, comma 1019**).

Ai medesimi fini si attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (**articolo 1, commi 1023 e 1024**).

Un ulteriore intervento, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevede disincentivi, sotto forma di imposta, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia (crescenti al crescere del livello di emissioni) e contestualmente incentivi, sotto forma di sconto sul prezzo, per l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni (**commi 1031-1047**).

È inoltre previsto, sempre a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il finanziamento di 35 milioni € complessivi in tre anni per **l'aeroporto di Reggio Calabria**, al fine di consentire i lavori di ristrutturazione e la messa in sicurezza dell'aeroporto **(commi 131-132**).

È prorogata al **1° gennaio 2020** l'entrata in vigore del **documento unico di circolazione** dei veicoli (**comma 1135**)

Nella **sezione seconda** con riferimento agli **investimenti ferroviari**, oltre ad un'ampia riprogrammazione della spesa relativamente ai contributi in conto impianti a Ferrovie dello Stato S.p.A. per gli investimenti ferroviari (per circa 1,1 miliardi di euro) si prevede anche che 100 milioni

di euro siano assegnati per l'anno 2019 a Ferrovie dello stato o a società da questa controllate per l'adempimento degli obblighi di esercizio dell'infrastruttura e di servizio pubblico via mare tra terminali ferroviari.

Si segnala peraltro che la prevista riduzione di 600 milioni di euro delle risorse assegnate ad RFI per il 2019 nell'ambito del bilancio viene compensata dall'assegnazione di un analogo importo per il 2018 nell'ambito del decreto-legge n.119 del 2018.

Vengono inoltre definanziati il fondo per la rottamazione dei carri merci istituito dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 584) di importo pari a 4 milioni di euro e la tratta Andora-Finale Ligure per la quale la legge n. 190 del 2014 aveva attributo un contributo quindicennale di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016. Un definanziamento di 5 milioni di euro è previsto anche con riferimento alla tratta Lucca-Pistoia per l'anno 2019.

È stato poi introdotto nel corso dell'esame in Senato un definanziamento per 600 milioni di euro riferito all'anno 2019 sul programma 13.8 del Ministero dell'economia e delle finanze che inciderà verosimilmente sulle risorse da trasferire a Rete ferroviaria italiana per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti.

Con riferimento al **trasporto aereo** si prevede un definanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021 (e per i successivi 10 anni) con riferimento alle somme da trasferire ad Enac.

Con riferimento al **settore portuale** è prevista una riduzione per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, e per i dieci anni successivi, di 2 milioni di euro relativamente al finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria per i porti di seconda categoria-seconda classe (ossia i porti, o le specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale) e di 3 milioni di euro con riferimento alle somme attribuite per il miglioramento dell'efficienza dei porti e per l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei porti. Viene poi previsto un definanziamento a decorrere dal 2019 per 3 mln € relativamente alle spese per mezzi operativi e strumentali**.** Si prevede infine un definanziamento per gli anni 2019 e 2020 con riferimento ai contributi alle società assuntrici di servizi marittimi.

Con riferimento al **trasporto pubblico locale** si provvede alla riduzione per 27,4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e per i dieci anni seguenti delle somme relative al finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale. Un ulteriore definanziamento per euro 2,6 milioni nel 2019 e nel 2020 concerne le infrastrutture per la mobilità a servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova.

Con riferimento al **settore della logistica** si prevede il definanziamento per gli anni 2019 e 2020 del sistema nazionale di monitoraggio della

logistica (SINAMOLO) istituito dall'articolo 1, commi 188-190 della legge sulla concorrenza e per la quale era previsto a decorrere dal 2016 un contributo annuale di 500 mila euro. Tale contributo peraltro rimane a decorrere dal 2021. E' altresì definanziato, per gli anni 2019 e 2020, il Partenariato per la logistica e i trasporti, istituito dalla legge di bilancio per il 2018 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per il quale è prevista una spesa di 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2019 (anche in tal caso la spesa riprende dal 2021).

Per quanto riguarda infine il **trasporto stradale** viene prevista una rimodulazione compensativa per 40 milioni di euro, con riferimento al Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni (le risorse vengono spostate dall'esercizio 2019 all'esercizio 2021) e una riduzione di 200 mila euro per l'anno 2019 delle risorse, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, assegnate per la sperimentazione delle *smart road* ai sensi dell'articolo 1, comma 72 della legge di bilancio per il 2018. Si prevede inoltre un definanziamento per il 2019 di circa 3 milioni di euro con riferimento alle spese per attrezzature per il dipartimento trasporti terrestri nonché un definanziamento di 700 mila euro**,** per il triennio ed i successivi dieci anni relativo agli studi e la propaganda per la sicurezza stradale attraverso il CCISS (Centro di coordinamento per la sicurezza stradale).

INVESTIMENTI PUBBLICI

Come indicato nella Nota di aggiornamento al DEF 2018 (NADEF 2018), la strategia delineata dal Governo per stimolare la crescita passa attraverso l'incremento delle risorse pubbliche e il miglioramento della capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, per quanto concerne l'**incremento delle risorse**, nello scenario programmatico definito nella NADEF 2018 sono state previste risorse aggiuntive pari a oltre 0,2 punti di PIL nel 2019, per arrivare a oltre 0,3 punti di PIL nel 2021, così innalzando la quota di investimenti pubblici in rapporto al PIL dall'1,9 per il 2018 al 2,3 per cento nel 2021.

Al fine di conseguire l'obiettivo programmatico definito nella NADEF, l'intervento di maggiore portata contenuto nel disegno di legge di bilancio è quello all'articolo 1, commi 95-98 e 105-106, che istituiscono un **Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese**, con una dotazione complessiva di **50,2 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033**.

Il profilo finanziario triennale del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è il seguente: **2,9 miliardi di euro per il 2019**, 3,1 miliardi per il 2020 e 3,4 miliardi per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033. Al riparto del fondo si provvede, entro il 31 gennaio 2019 e previo parere parlamentare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dai ministeri per le materie di propria competenza. I decreti individuano i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla norma.

Per quanto attiene al **miglioramento della capacità di spesa** delle amministrazioni pubbliche, si segnalano i commi 179-183 dell'articolo 1 del disegno di legge**,** i quali prevedono l'istituzione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione temporanea per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata "**InvestItalia**", sono attribuiti diversi compiti, funzionali al potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici. In particolare, spettano ad InvestItalia l'analisi e la valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali; l'elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento; l'individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i

competenti uffici dei Ministeri; l'affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento; l'individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento.

A InvestItalia può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.

Per il funzionamento della struttura è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.

È inoltre prevista l'adozione di specifiche misure per assicurare un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale, tra cui la **Centrale per la progettazione delle opere pubbliche** istituita dai commi 162-170 del disegno di legge, della quale possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati per la progettazione di opere pubbliche.

Tra i compiti assegnati alla Centrale rientrano, in particolare, la progettazione di opere pubbliche, la gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata, la predisposizione di modelli di progettazione per opere simili, la valutazione economica e finanziaria del singolo intervento e l'assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico/privato.

Per il funzionamento della Centrale, che gode di autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di personale con prevalente profilo tecnico e di un limitato contingente di personale della pubblica amministrazione.

Per il **rilancio degli investimenti degli enti territoriali** l'intervento di maggiore rilievo nel disegno di legge è recato dall'articolo 1, commi 122-126. Tali disposizioni istituiscono un Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di seguito "Fondo"), nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019.

Il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha una dotazione di: **3 miliardi di euro il 2019**, 3,4 miliardi per l'anno 2020, 2 miliardi per il 2021, 2,6 miliardi per il 2022, 3 miliardi

per il 2023, 3,4 miliardi per l'anno 2024, 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3,45 miliardi di euro per l'anno 2027, 3,25 miliardi per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e 1,5 miliardi a decorrere dal 2034.

Il fondo viene destinato, in larga parte, alle **finalità di copertura finanziaria** di una serie di norme previste dall'articolo 1 disegno di legge di bilancio:

- comma 556, diretto ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di **edilizia sanitaria** e di ammodernamento tecnologico (complessivamente pari a 2 miliardi di euro), con una riduzione delle risorse del Fondo di **100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022**, di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 300 milioni di euro nel 2032 e 200 milioni per l'anno 2033;
- del comma 826, che reca la copertura degli oneri derivati dalle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali ai fini del pareggio di bilancio, che consentono agli enti di utilizzare il **risultato di amministrazione** e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa senza vincoli. Tale misura comporta una riduzione delle risorse del Fondo di **404 milioni di euro per il 2020,** di 711 milioni per il 2021, di 1.334 milioni per il 2022, di 1.528 milioni per il 2023, di 1.931 milioni per il 2024, di 2.050 milioni per il 2025, di 1.891 milioni per il 2026, di 1.678 milioni per il 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;
- del comma 843, che individua a valere sulle risorse del Fondo la copertura degli oneri, per complessivi **2.496,20 milioni** di euro per gli anni 2019 e 2020, derivanti dalla **riduzione del contributo alla finanza pubblica delle regioni** a statuto ordinario per l'anno 2020 e dall'attribuzione di **contributi agli investimenti** alle medesime regioni per il 2019 e il 2020;
- del comma 890, che reca la copertura degli oneri derivati dal contributo concesso a favore delle **province** delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento di **piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole**, con relativa riduzione delle risorse del Fondo di **250 milioni di euro annui** per gli anni dal 2019 al 2033.

Dal suddetto Fondo, al fine di fronteggiare le situazioni di dissesto e rischio idrogeologico del territorio nazionale in modo analogo a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2018, sono altresì attribuiti, per il **periodo 2021-2033**, **contributi alle regioni a statuto ordinario e ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio**. Per le regioni sono stanziati 135 milioni di euro annui dal

2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033; lo stanziamento per i comuni è pari a 250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 400 milioni annui dal 2027 al 2032 e 500 milioni per il 2033. I contributi, ripartiti tra le regioni nella misura definita da apposita tabella allegata, possono essere modificati mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2020 (articolo 1, commi 134-148).

Al fine di rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti a livello regionale e locale, l'**articolo 1, comma 176-178,** autorizza le Regioni, in deroga alla normativa vigente, ad assumere, mediante procedure selettive, fino a 50 unità di personale di profilo tecnico, con specifiche competenze in relazione allo svolgimento delle procedure disciplinate dal Codice degli appalti.

Ulteriori misure per favorire gli investimenti degli enti territoriali sono previste dai commi 909-911, 937-938 e 952 dell'articolo 1.

I commi 909-911 dettano norme volte a favorire gli investimenti degli enti territoriali, prevedendo che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del **Fondo pluriennale vincolato**, secondo modalità definite con decreto interministeriale (del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dell'interno) da adottare entro il 30 aprile 2019.

I commi 937-938 apportano **modifiche all'ordinamento contabile delle regioni** al fine di favorire gli investimenti pubblici. Il comma 937 consente alle regioni di finanziare gli investimenti con debiti da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. Il comma 938 consente alle regioni, nel caso di maggiori entrate tributarie che non rendono necessario il ricorso al debito previsto in bilancio per finanziare gli investimenti, di modificare la distribuzione delle coperture al fine di non contrarre il debito.

Nel corso dell'**esame al Senato** si segnala l'introduzione, fino al 31 dicembre 2019 e nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, di una deroga alle procedure di affidamento dei contratti pubblici sotto la soglia di rilevanza europea, al fine di elevare la soglia prevista per l'affidamento di lavori con procedura diretta fino a 150.000 euro, e applicare la procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 fino a 350.000 euro. Sono stati, inoltre, introdotti i **commi 171 – 175**, che intervengono sull'utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse per la progettazione delle opere. In particolare, si prevede, in particolare, l'estensione delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato, al dissesto idrogeologico, e alla prevenzione del rischio

sismico, con l'obiettivo di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici.

LAVORO E OCCUPAZIONE

In materia di lavoro e occupazione il disegno di legge di bilancio contiene, in particolare, disposizioni che introducono incentivi e **sgravi contributivi per le nuove assunzioni**, l'istituzione del **Fondo per il reddito di cittadinanza e le pensioni di cittadinanza**, misure in materia di **formazione professionale** e interventi volti ad ampliare le dotazioni finanziarie per completare i piani di recupero occupazionale in favore dei lavoratori delle aree di **crisi industriale complessa**

Benefici fiscali e sgravi contributivi

Viene prorogato l'**incentivo all'occupazione nel Mezzogiorno**. Si dispone che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire per il 2019 e il 2020, misure per **favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione) (**comma 247**).

Viene, inoltre, introdotto **un incentivo,** in favore dei datori di lavoro privati, **per l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca** (includendo i giovani laureati presso università telematiche) **ed aventi determinati requisiti** (una votazione pari a 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età oppure in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età).

L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro (per ogni rapporto di lavoro in oggetto). Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base

nazionale e regionale, fermo restando il rispetto delle norme europee sugli aiuti in regime di *de minimis* (**commi 706-717**).

Reddito di cittadinanza

Viene istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Fondo per il reddito di cittadinanza** volto ad introdurre nel nostro ordinamento **il reddito e la pensione di cittadinanza con una dotazione, a seguito delle modifiche intervenute al Senato, pari a 7,1 miliardi di euro per il 2019, 8,055 per il 2020, 8,317 per il 2021** (nel testo iniziale lo stanziamento era pari a 9 mld di euro a partire dal 2019), risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l'impiego e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A.. Fino all'entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di inclusione.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul **cap. 2780**, nell'ambito della Missione 3 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Parte delle risorse previste dal suddetto Fondo per il reddito di cittadinanza viene destinata ai **centri per l'impiego**. In particolare, **le Regioni** vengono **autorizzate ad assumere fino a 4 mila unità di personale** da destinare ai suddetti centri, aumentando le rispettive dotazioni organiche, con decorrenza 2019 e a regime, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza (**comma 258**).

Allo stesso tempo, viene istituito (sempre presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) il **Fondo per la revisione del sistema pensionistico** attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, **al fine di introdurre ulteriori modalità di pensionamento anticipato e per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani**.

Il Fondo, **per effetto delle modifiche apportate dal Senato,** ha **una dotazione pari a 3,968 per il 2019, 8,336 per il 2020 e 8,684 per il 2021 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024** (nel testo iniziale: 6,7 miliardi di euro per il 2019, di 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per il 2023 e a 7 miliardi di euro a decorrere dal 2024). **(comma 256)**.

È inoltre prevista la **possibilità** di utilizzare, a **compensazione** degli **eventuali maggiori oneri** che dovessero derivare dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a **uno dei due Fondi,** gli **eventuali risparmi** derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti **all'altro Fondo**, mediante **ridefinizione** contestuale degli specifici **limiti di spesa,** fermo restando l'ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate.

Formazione professionale

In materia di formazione professionale:

- viene incrementato lo stanziamento per il finanziamento dei percorsi formativi relativi all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro, per un importo pari a 50 milioni, portando così il finanziamento a 125 milioni di euro limitatamente al 2019 (**comma 281**);
- viene diminuito lo stanziamento degli incentivi per le assunzioni con il suddetto contratto di apprendistato richiamato in precedenza (di cui all'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 150/2015), così come stabilito dalla legge di bilancio per il 2018. In particolare, sono stanziati 5 milioni per il 2019 (in luogo dei 15,8 milioni previsti) e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 (in luogo dei 22 milioni previsti) (**comma 290**).

Ammortizzatori sociali

Per far fronte, attraverso l'erogazione del trattamento di mobilità in deroga, **ai piani di recupero occupazionale** in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, si prevede la facoltà, per le regioni interessate, di utilizzare le restanti risorse finanziarie già stanziate, nonché ulteriori 117 milioni di euro stanziati dal disegno di legge di bilancio. Le predette risorse sono ripartite proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze (**comma 282**).

Nel corso dell'esame al Senato, è stata, altresì, approvata la **proroga anche per il 2019** della CIGS dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo **ILVA** nonché la concessione della **mobilità in deroga,** nel limite massimo di **12 mesi,** anche per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017 - 31 dicembre 2018 e contestualmente non abbiano diritto alla fruizione della NASpI **(commi da 248-254**).

Congedo di paternità

Viene **prorogato per il 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente**, elevandone la durata a **cinque** giorni. Inoltre, si dispone che anche per il 2019 il padre possa astenersi per **un ulteriore giorno** (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima) (**comma 278**).

Ulteriori disposizioni

Si prevede che specifiche risorse, stanziate da precedenti provvedimenti legislativi e non utilizzate, siano destinate ad interventi di **politica attiva del lavoro**, incrementando a tal fine anche il Fondo per le politiche attive del lavoro (**comma 285**).

Viene inoltre incrementato di **1 milione** di euro annui, **dal 2019**, il Fondo di sostegno per le **famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (comma 435)**.

Il Senato ha introdotto una disposizione secondo la quale l'I.N.A.I.L. rimborsa (nella misura del 60%) al datore di lavoro la retribuzione corrisposta da quest'ultimo alla persona con disabilità da lavoro, nel caso in cui quest'ultima sia destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro **(comma 533**).

Al fine di **rafforzare il contrasto del fenomeno del lavoro sommerso** e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono incrementate le ammende penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di violazioni di alcune disposizioni in materia di lavoro (per esempio quelle relative al limite di durata dell'orario di lavoro, ai riposi, agli obblighi di comunicazione da parte del datore di lavoro, ecc.) (**comma 445**).

Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, **si autorizza l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente** (nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato) ad assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale **(commi 346 e 347)**.

Infine, **le Camere di commercio possono procedere all'assunzione di nuovo personale**, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente **(comma450)**.

MISURE PER LA CRESCITA, POLITICHE FISCALI E TUTELA DEL RISPARMIO

Misure per la crescita

Sotto il profilo degli **interventi a sostegno delle imprese**, la previsione di un **rifinanziamento** di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della cd**. Nuova Sabatini**, misura di sostegno volta alla concessione - alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti (**articolo 1, comma 200**).

Per quanto concerne il sostegno all'**internazionalizzazione del sistema produttivo**, si dispone lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il **potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia**, da destinare alle finalità già individuate per l'attuazione del Piano medesimo (**comma 201**).

Si autorizza, inoltre, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 75 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore delle agevolazioni concesse nell'ambito del **contratto di sviluppo**, che rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale (**comma 202**).

È istituito un **fondo** per le imprese che partecipano alla realizzazione dell'**Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI)** sulla **microelettronica**, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni per il 2021 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 (**comma 203**).

Si incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni per l'anno 2020 la dotazione del **Fondo crescita sostenibile** per gli interventi di **riconversione e riqualificazione produttiva** delle **aree di crisi industriale complessa** e delle **aree di crisi non complessa** (**commi 204 e 205**).

Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital, o di uno o più fondi che investono in Fondi per il Venture

Capital (**comma 206**, modificato nel corso dell'esame al Senato). A tal fine viene istituito un **Fondo di sostegno al *Venture Capital***, con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per sostenere la sottoscrizione da parte dello Stato, tramite il MISE, di quote o azioni di fondi di *Venture Capital* (**comma 209**).

Nel **corso dell'esame al Senato** è stato introdotto un insieme di misure **volte** a incentivare la **destinazione di risorse finanziarie ai Fondi di *Venture Capital,* piccole e medie imprese** e ***startup* innovative** (commi da **210 a 218** e **comma 220)**.

In primo luogo si prevede l'innalzamento al 10 per cento, della quota dell'attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare possono destinare a specifici investimenti qualificati ed a piani di risparmio a lungo termine. Tra i predetti investimenti qualificati sono introdotti anche le **quote o azioni di Fondi di *Venture Capital* residenti** nel territorio dello Stato o in UE. Viene innalzata al 10 per cento la quota dell'attivo patrimoniale destinata agli investimenti qualificati esente da ritenuta e da imposta sostitutiva.

Viene modificata la disciplina dei **piani di risparmio a lungo termine**, al fine di finalizzarne gli investimenti verso Fondi di *Venture Capital*, nonché strumenti finanziari negoziati in strumenti multilaterali di negoziazione emessi da piccole e medie imprese. Si dispone inoltre la destinazione delle **entrate dello Stato** derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal MEF, in misura non inferiore al 15 per cento del loro ammontare e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per **investimenti in Fondi di *Venture Capital*.** Sono inoltre **elevate le agevolazioni fiscali spettanti a persone fisiche e giuridiche** per **investimenti in *startup* innovative**.

Si dispone la chiusura del Fondo per il finanziamento di operazioni di *Start Up* (**commi 222-225**). Nel corso dell'esame al Senato sono state invece soppresse le norme che disponevano la chiusura del Fondo Balcani di *venture capital*.

Al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico possa autorizzare la **cessione, a condizioni di mercato, da parte di Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti**. E' attribuito alla **Cassa depositi e prestiti S.p.A**. – in qualità di Istituto nazionale di promozione - il **diritto di opzione** per l'acquisto delle suddette quote. Si prevede, inoltre, che le risorse per complessivi 200 milioni di cui

alla delibera CIPE n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 maggio 2018, ad Invitalia, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020» per la costituzione di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato «Italia Venture III», siano assegnate al Ministero dello sviluppo economico per le finalità sopraindicate (**commi da 116 a 121**, introdotti nel corso dell'esame al Senato).

Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, si istituisce un **Fondo** per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di **Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e *Internet of Things***, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (**comma 226**).

Si attribuisce alle PMI un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0 *(Voucher manager).* Con le modifiche introdotte alla Camera, i criteri di riparto del contributo a fondo perduto sono stati ridefiniti in senso più favorevole alle micro e piccole imprese (**commi 228-231**).

Il **comma 758,** introdotto nel corso dell'esame al Senato, rifinanzia il **Fondo per la mobilità al servizio delle fiere** nella misura di 2.600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

È **ampliata la platea** dei potenziali destinatari della misura **«Resto al Sud»**, introdotta dal D.L. n. 91/2017 per la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno, **elevando** l'età massima **da 35 a 45 anni** e sopprimendo l'esclusione delle **attività libero professionali** dalle attività beneficiarie del finanziamento (**comma 601**). Nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta un'integrazione all'art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, che prevede l'obbligo della costituzione, da parte dei soggetti che presentino le istanze, ai fini della concessione delle agevolazioni, nelle forme giuridiche di **impresa individuale** o di **società**, ivi incluse le cooperative, **ad eccezione delle attività libero-professionali**, per le quali **è richiesto esclusivamente che i soggetti che presentino le istanze di accesso non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA** per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta**.** Nel corso dell'esame al Senato l'art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, è stato integrato anche al fine di includere le **attività libero-professionali tra i soggetti obbligati** ad avere, per tutta la durata del finanziamento**, sede legale e operativa** in una delle predette regioni.

Nel settore dell'**industria aeronautica**, si eleva da 5 milioni a 8 milioni di euro il **limite oltre il quale opera la riassegnazione alla spesa** delle risorse derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale (**comma 778**).

Gli stanziamenti pluriennali concernenti gli interventi per lo sviluppo delle industrie del settore aeronautico sono inoltre oggetto di rimodulazioni compensative orizzontali, ai sensi della **Sezione II** del disegno di legge. Tale Sezione ha operato, in particolare, una **riduzione di 40 milioni di euro per l'anno 2019**, ed un conseguente incremento di pari importo degli stanziamenti iscritti per il 2021 (cap. 7423/pg.2).

E' stata poi autorizzata una spesa di 250 mila euro a decorrere dall'anno 2019 per assicurare **le attività di monitoraggio controllo e valutazione sui progetti per lo sviluppo delle industrie del settore aeronautico** finanziati ai sensi dell'art. 3, lettera a), della legge n. 808/1985, nonché per il funzionamento del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica (**commi 241-243**).

La definizione di portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali contenuta nel TUF (articolo 1, comma 5-novies del D.lgs. n. 58 del 1998), è stata estesa anche alle piattaforme *on line* che abbiano come finalità la facilitazione di finanziamenti, tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese (**comma 236**).

È stata modificata la disciplina delle offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali (articolo 100-ter del TUF, cui aggiunge il nuovo comma 1-ter), disponendo che in tali fattispecie la sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob, e debba avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio (**comma 238**).

Al fine di favorire i processi di riqualificazione delle **aree industriali dismesse**, si prevede che gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale possano riguardare **anche sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto pubblico (comma 127**, introdotto nel corso dell'esame al Senato).

Si dispone che il Ministero dello sviluppo economico accerti, entro il 30 giugno 2019, la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione a valere sulle risorse del Fondo di garanzia PMI, destinata alla crescita

dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi). Le risorse, eventualmente disponibili all'esito dell'accertamento, saranno destinate ai Confidi che realizzino **operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale**, affinché siano utilizzate dai Confidi medesimi per la **concessione di garanzie alle PMI** (**comma 221**, introdotto nel corso dell'esame al Senato).

Si autorizza la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a carico del capitolo 1091 dello stato di previsione del MISE, per l'istituzione della **Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto**, presso il MISE, finalizzata ad assicurare un indirizzo strategico unitario per lo sviluppo delle aree ex-ILVA che ricadono sotto la gestione commissariale del Gruppo Ilva nonché la realizzazione di un piano per la riconversione produttiva della città di Taranto, anche in raccordo con il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto (**commi 735-736**, introdotti nel corso dell'esame al Senato). Si modifica, inoltre, la **composizione del Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto**, novellando il co. 2 dell'art. 5 D.L 1/2015 (**comma 737**, introdotto nel corso dell'esame al Senato).

Si prevede, per i soggetti che esercitano l'attività di **mediatore, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere**, già iscritti nei ruoli ed elenchi soppressi dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, la **riapertura dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA)**, dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio e sino al 31 dicembre 2019 (**comma 1134, lett. a-*bis*)**, inserita nel corso dell'esame al Senato).

Nel corso dell'esame al Senato, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato disposto un **definanziamento delle risorse destinate al Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività**, di cui all'articolo 1, commi 1091-1093, della Legge di bilancio 2018, in termini di competenza e cassa, nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2019.

Infine, si segnala che il **comma 686, inserito** nel corso dell'esame **al Senato,** interviene sul **Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, di **attuazione della direttiva c.d *Bolkestein*** n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, al fine di **escludere dal campo di applicazione** del medesimo decreto le **attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche**.

Politiche fiscali

Le **disposizioni fiscali** contenute nel disegno di legge di bilancio 2019 sono state **profondamente modificate nel corso dell'esame parlamentare**, sia sul versante degli interventi volti a stimolare la crescita, sia per quanto riguarda le misure di prelievo tributario, ad esito del **negoziato sull'entità della manovra economica** condotto dal Governo con l'Unione Europea.

In particolare – come evidenziato dalla comunicazione resa al Parlamento dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'economia e delle finanze - sul **versante delle entrate**, nell'ottica dell'alleggerimento dei saldi di finanza pubblica sono stati previsti **ulteriori interventi aggiuntivi**, di cui sarà richiamato in seguito il contenuto.

Nell'alveo di detti interventi si segnala, in primo luogo, la **rimodulazione delle cd. clausole di salvaguardia per gli anni 2020 e 2021**.

Da un lato il disegno di legge approvato dal Senato conferma, come previsto dal testo originario del disegno di legge, la **sterilizzazione** degli **aumenti** delle aliquote **IVA** per l'anno **2019**. Dall'altro lato, in risposta alle predette esigenze di finanza pubblica e ad esito delle **modifiche introdotte al Senato** (**commi 2-5**):

- viene **confermato l'aumento dell'IVA ridotta** dal 10 **al 13%** dal **2020**;
- si prevede l'**aumento di 0,3 punti** percentuali per il **2020** e **di 1,5 punti** percentuali a decorrere dal 2021 - che si somma ai già previsti aumenti - dell'**IVA ordinaria,** fino al **26,5%** (in luogo delle riduzioni previste, per tali anni, dalla formulazione originaria del disegno di legge);
- la **clausola di salvaguardia** è rimodulata in **aumento** anche **per le accise**, in luogo della parziale riduzione prevista nel testo originario.

Sempre su versante delle entrate, si prevede un **programma di dismissioni immobiliari** volto a conseguire un introito pari a 950 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La dismissione dovrà avvenire secondo un piano da adottarsi entro il 30 aprile 2019 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (commi da 422 a 433).

Come anticipato in premessa, diverse norme del disegno di legge intendono **stimolare la crescita**, attraverso la riduzione della pressione fiscale. Si segnalano in particolare:

- secondo le **modifiche apportate al Senato**, l'applicazione dell'**IVA** agevolata al **10 per cento** sui **dispositivi medici** a base di sostanze,

normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per **trattamenti medici e veterinari** e l'estensione dell'aliquota **super ridotta** al **4 per cento** a taluni **ingredienti** utilizzati per la **preparazione del pane** (rispettivamente, **commi 3 e 4**);

- l'eliminazione dell'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante, previsto a copertura dell'ACE, che viene abrogato dal provvedimento (**comma 6**);
- **l'estensione** del **regime forfettario**, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro, semplificandone le condizioni di accesso (**commi 9-11)**; nel corso dell'esame alla **Camera** si è stabilito di escludere dal regime forfettario "esteso" chi esercita la propria attività nei confronti dei datori con i quali siano in essere rapporti di lavoro, o lo siano stati nei due precedenti periodi d'imposta. La modifica appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali; nel **corso dell'esame al Senato** è stato precisato che sono esclusi dal regime non solo gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ma anche quelli che **controllano** direttamente o indirettamente **società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione,** le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- l'introduzione di un'imposta sostitutiva al 15 per cento sulle lezioni private e ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado (**commi 13-16**);
- **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota **al 20 per cento**, per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi fino a 100.000 euro; nel corso dell'esame alla Camera è stata inserita una modifica analoga a quella apportata al regime forfetario (**commi 9-10**), volta ad eliminare surrettizie forme contrattuali di collaborazione agevolata, in luogo di rapporti di lavoro subordinato, solo al fine di godere della tassazione agevolata; nel **corso dell'esame al Senato**, con una disposizione simmetrica alla modifica apportata al regime forfettario, è stato precisato che sono **esclusi** dal regime non solo gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ma anche quelli che **controllano** direttamente o indirettamente **società a responsabilità limitata o**

associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (**commi 17-22**);

- il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato**;** le perdite sono rese riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell'ottanta per cento dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l'intero importo che vi trova capienza (**commi 23-26**);
- un'aliquota Ires agevolata al 15 per cento (in luogo del 24 per cento) a parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, nonché l'applicazione di tale agevolazione alle imprese soggette a Irpef (**commi 28-34**);
- l'estensione della cedolare secca ai contratti di locazione relativi a locali commerciali fino a 600 mq di superficie (**comma 59**);
- la proroga e rimodulazione – differenziando il beneficio secondo gli investimenti effettuati - del cd. iperammortamento, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (**commi 60-65**); il beneficio è stato ulteriormente incrementato alla Camera, mentre al Senato (**comma 229**) sono stati resi agevolabili anche i costi quelli sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di *cloudcomputing*, ai beni immateriali cui tale agevolazione già si applica ex lege;
- la proroga al 2019 delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (**comma 67**), nonché della detrazione dal 36% per interventi di sistemazione a verde (**comma 68**);
- la modifica del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo, con l'abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25 per cento, nonché dell'importo massimo per impresa da 20 a 10 milioni (**commi 70-72**);
- l'introduzione, al Senato (commi da **73 *a* 77**) di un **credito d'imposta** del 36% per le spese sostenute dalle imprese per **l'acquisto** di **prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata** degli imballaggi in plastica, nonché per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. Tale misura è sostitutiva dell'agevolazione introdotta, per finalità analoghe, dai commi 96-99 della legge di bilancio 2018;
- la proroga, introdotta alla Camera, del credito d'imposta formazione 4.0, che viene esteso alle spese di formazione sostenute nel periodo di

imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 ed i cui importi sono modulati in base alla dimensione delle imprese (commi **78-81**);

- la conferma, a regime, dell'importo di 90 euro dovuto per il canone RAI per uso privato, già fissato per il 2017 e il 2018 (**commi 89-90**);
- l'istituzione – per effetto delle **modifiche al Senato -** di un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica **(commi da 156 a 161)**;
- la **definizione agevolata** dei **debiti delle persone fisiche** che versino in una **grave e comprovata difficoltà economica,** affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 **al 31 dicembre 2017**, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA, **introdotta al Senato**. Tali debiti possono essere definiti mediante pagamento del capitale, degli interessi e delle somme spettanti all'agente della riscossione. Gli interessi sono versati in misura differenziata e graduale secondo la condizione economica del debitore. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate (**commi da 184 a 199**);
- l'ampliamento del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive (*sport bonus*, **commi 621-628**);
- la complessiva **modifica**, effettuata nel corso dell'esame al Senato, delle **misure fiscali e finanziarie** volte a incentivare la destinazione di risorse ai Fondi di Venture Capital, a **piccole e medie imprese** e *startup* **innovative**, nonché la modifica ai piani di risparmio a lungo termine PIR (**commi da 210 a 218 e comma 220**), per cui si veda il paragrafo relativo alle misure per la crescita;
- la **possibilità**, introdotta al Senato (comma **246),** per i titolari di concessioni demaniali marittime e punti di approdo con finalità turistico ricreative di **mantenere installati i manufatti amovibili** fino **al 31 dicembre 2020,** nelle more del riordino della materia;
- la **revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime**, che prevede l'emanazione di un DPCM che ne fissi i termini e le modalità, nonché successive attività di implementazione da parte delle Amministrazioni competenti, tra cui una consultazione pubblica al termine della quale saranno assegnate le aree concedibili che attualmente

non sono date in concessione. **Per le concessioni demaniali in essere è prevista una proroga di quindici anni** a decorrere dalla data in vigore della presente legge. Quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari che abbiano subito danni, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli **eventi atmosferici dei mesi di ottobre e novembre 2018**, **si sospende il pagamento dei canoni demaniali** fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni (commi 675 e seguenti);

- l'introduzione, **al Senato,** di un **regime opzionale per le persone fisiche**, titolari dei **redditi da pensione**, che **trasferiscono in Italia la propria residenza** in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Tali soggetti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione (**commi 273 e 274**);
- l'introduzione, alla Camera (**commi 658-659**), di norme che consentono a Cassa Depositi e Prestiti - CDP di finanziare investimenti in molteplici settori, a prescindere dal finanziamento di opere, impianti, reti e dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità, e che consentono di le finalità degli investimenti di CDP, tra cui si fanno rientrare la promozione dello sviluppo sostenibile e le iniziative per la crescita delle imprese;
- la riduzione dell'accisa sulla birra da 3 a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato (**commi 689-691,**introdotti alla Camera), ulteriormente abbassata (del 40 per cento) per la birra realizzata nei birrifici artigianali di minore dimensione;
- la previsione, per effetto delle modifiche apportate **al Senato** (**commi da 806** a **809), di un credito d'imposta** per le attività commerciali che esercitano esclusivamente la **vendita al dettaglio di giornali**, riviste e periodici. L'agevolazione è limitata agli anni 2019 e 2020 ed è parametrata sugli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, nonché su altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate successivo decreto;
- **l'esenzione**, introdotta al Senato, dalle **imposte sui redditi** – mediante la qualifica di "non commerciali" – per le **attività** svolte **dalle strutture periferiche di natura privatistica** necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di **preposto a servizi di pubblico interesse**, a specifiche condizioni di legge **(comma 1022)**.

Per quanto riguarda le misure fiscali e finanziarie a favore delle zone colpite da **calamità naturali**, i **commi 985 e 987** prorogano al 31 dicembre 2019 l'esenzione IMU e la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari nei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; il successivo **comma 1020**, modificato al **Senato,** prevede che le esenzioni disposte per le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato all'interno della ZFU della Città metropolitana di Genova siano concesse anche per **l'esercizio 2019** ed estende tali agevolazioni, per il primo anno di attività, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il **31 dicembre 2019**. A tal fine **autorizza** una spesa di **50 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Alcune disposizioni introdotte in sede parlamentare hanno inciso **sulle entrate locali**. Tra le modifiche apportate alla Camera si segnala il raddoppio, dal 20 al 40 per cento, della percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali **(comma 17)**; la possibilità per i comuni di confermare, anche per l'anno 2019, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera consiliare; l'estensione della riduzione a metà della base imponibile IMU/Tasi per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori (rispettivamente **comma 1133, lett. b) e 1092**). Il **comma 1091**, introdotto al **Senato**, consente ai comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, di **destinare il maggior gettito** accertato e riscosso, relativo agli accertamenti **dell'IMU e della TARI**, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, con specifici limiti, al **potenziamento** delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla **gestione delle entrate** e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale. **Il comma 1093, anch'esso introdotto al Senato,** proroga **al 2019 la modalità di misurazione della TARI sulla base di un criterio medio-ordinario** (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Come accennato in premessa, un altro gruppo di norme del disegno di legge **modifica il prelievo fiscale** allo scopo di **reperire risorse**. Tali misure sono state integrate al Senato, ad esito del negoziato con l'Unione Europea. Si segnalano, in particolare:

- **l'istituzione dell'imposta sui servizi digitali,** che si applica ai soggetti che prestano **servizi digitali** e che hanno un **ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro**, di cui almeno 5,5 milioni

realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali. L'imposta si applica **con un'aliquota del 3 per cento** sui ricavi e viene versata entro il mese successivo a ciascun trimestre. E' contestualmente abrogata l'imposta sulle transazioni digitali istituita dalla legge di bilancio 2018, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019 (**commi da 35 a 50**);

- **l'innalzamento dell'IRES per alcuni enti** che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari **(commi 51 e 52)**;
- la **riforma**, **introdotta al Senato** (**commi da 634 a 639)** dei **concorsi pronostici sportivi**, da attuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con introduzione di nuovi criteri di ripartizione della posta di gioco e la sospensione o la chiusura definitiva dei precedenti giochi similari, come il Totocalcio:
- la revisione, effettuata con le **modifiche al Senato**, della disciplina fiscale della **raccolta occasionale di** di **prodotti selvatici non legnosi** e dalla **raccolta di piante officinali** spontanee (**commi da 692 a 699**), con l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, di tali attività di raccolta. A specifiche condizioni, si consente inoltre ai **produttori agricoli** che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi di optare per il **regime forfettario**;
- la **riduzione dei crediti d'imposta** attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche, agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica (**comma 811)**;
- **l'incr**e**mento** (**comma 1051**), a decorrere **dal 1° gennaio 2019 dell'1,35 e dell'1,25 per cento** le aliquote del prelievo erariale unico **(PREU)** applicabili rispettivamente agli apparecchi cosiddetti *new slot* e *videolottery*. La misura dell'incremento è stata **elevata al Senato**, i connessione con le esigenze di finanza pubblica illustrate nella premessa del presente paragrafo. Analogo scopo è perseguito dal **comma 1052**, anch'esso introdotto al Senato, che dispone l'applicazione dell'imposta unica sui **concorsi pronostici e sulle scommesse** ai **giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza**, fissando la relativa aliquota. Viene inoltre modificata l'aliquota applicata alle **scommesse a quota fissa diverse da quelle ippiche**, differenziando fra quelle per cui la raccolta avviene su rete fisica e quelle per cui la raccolta avviene a distanza, nonché l'aliquota per le **scommesse a quota fissa su eventi simulati**;

- con riferimento alla tematica del **gioco lecito,** per effetto di norme introdotte alla Camera e **modificate al Senato** (**commi 1095-1098),** sono previste alcune proroghe in materia di concessioni pubbliche per l'esercizio dei giochi numeri a totalizzatore nazionale, per la raccolta del Bingo, relativamente alle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché relativamente al rilascio dei nulla osta per i vecchi apparecchi con vincita in denaro. Viene inoltre stabilito che gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio;
- la **proroga** della facoltà di **rideterminare** i **valori delle** partecipazioni in società non quotate e dei **terreni** (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva (**commi 1053-1054**), la cui aliquota è stata elevata per effetto delle modifiche apportate al Senato, e la riproposizione (**commi 940-941**, inseriti alla Camera) della possibilità di affrancamento dei beni e delle partecipazioni, da parte delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ad aliquota differenziata secondo la tipologia dei beni;
- l'abrogazione dell'Imposta sul reddito d'impresa - IRI (**comma 1055**);
- il differimento, per gli enti creditizi e finanziari, della deduzione della quota del 10 per cento di componenti negative di reddito legate alla valutazione dei crediti. Per la quota relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, la deducibilità viene sospesa e trasferita alla fine del periodo precedentemente fissato (**commi 1056-1065**);
- l'innalzamento dell'acconto per l'imposta sulle assicurazioni all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021 (**comma 1066**);
- per il primo periodo di applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9 da parte di enti creditizi e finanziari – principio che impone l'adozione di stringenti criteri di valutazione contabile dei crediti deteriorati e deteriorabili – una limitata deducibilità dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione dell' IFRS 9 **(**il 10 per cento del loro ammontare nel primo periodo d'imposta, 90 per cento nei nove periodi d'imposta successivi, **commi 1067-1069**); per effetto delle modifiche alla Camera, tale deducibilità è consentita a partire dal primo periodo di adozione dello standard nei confronti della clientela, di fatto in un momento successivo rispetto a quello fissato dal testo originario della norma;

- la concessione della facoltà di applicare i principi contabili internazionali ad alcuni soggetti, attualmente individuati tra quelli obbligati all'utilizzo di detti principi, ove si tratti di enti e società non quotati (**comma 1070**, introdotto alla Camera);
- la rimodulazione, con un complessivo **innalzamento**, delle **accise** che gravano sui **tabacchi lavorati** (**commi 1074-1078, modificati al Senato**);
- l'allungamento del periodo di deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di DTA – ovvero attività per imposte anticipate, ove non dedotte ai fini IRES e IRAP non ancora dedotte fino al 31 dicembre 2017 (termine così precisato alla **Camera**, in luogo dell'originario riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018) (**comma 1079**);
- l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica – ACE (**comma 1080**);
- l'abrogazione, disposta al **Senato** in connessione alle già illustrate esigenze di finanza pubblica, (**commi 1085 e 1086**) di alcune vigenti agevolazioni IRAP, tra cui il credito d'imposta IRAP in favore dei soggetti che **non si avvalgono di lavoratori dipendenti**. Quota parte di tali risparmi di spesa è destinata (**comma 1087**) ad incrementare il Fondo interventi strutturali di politica economica;
- **l'innalzamento** della misura di alcuni **acconti di imposta, introdotto al Senato:** in particolare il **comma 1127** eleva **al 100 per cento** la misura dell'**acconto per la cedolare secca** dovuto a decorrere dal 2021: il **comma 1128** dispone che l'**acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale** da banche e intermediari finanziari passa dal 95 al **100 per cento a partire dagli anni successivi al 2020**.

Alcune disposizioni introdotte al Senato hanno inteso dettare norme in tema di **semplificazioni degli adempimenti** connessi, tra l'altro all'introduzione della **fattura elettronica** (obbligatoria tra privati dal 1° gennaio 2019). In particolare i **commi 53 e 54** integrano la disciplina relativa alla trasmissione dei dati fiscali dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria: viene chiarito che i dati trasmessi possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni ed esclusivamente per garantire l'applicazione delle norme in materia tributaria e doganale ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva. Il **comma 55** dispone che il contributo, previsto negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, sia

concesso sotto forma di **credito d'imposta**; il **comma 56** esonera anche i concessionari dall'obbligo di adempimento di fatturazione elettronica relativo a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive dilettantistiche.

Il **comma 354** prevede che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili su richiesta a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Si ricorda inoltre che al Senato (**commi da 323-324**) sono stati prorogati i termini di **scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali,** con conseguenti modifiche alla relativa disciplina; inoltre (**commi da 326-328**) l'Agenzia delle entrate è stata autorizzata ad erogare una quota non superiore a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021 a titolo di **contributo in favore dell'ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione**.

Tutela del risparmio

Per quanto concerne la **tutela del risparmio**, **nel corso dell'esame al Senato** è stata modificata (**commi da 493 a 507**) la disciplina del **Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), che hanno subìto un danno ingiusto** in relazione all'**investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa** nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata.

Tale Fondo **sostituisce** quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. Il ristoro, non più subordinato all'accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell'arbitro finanziario, è pari al **30 per cento del costo di acquisto**, entro il **limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore**. La dotazione finanziaria del fondo è di **525 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2019-2021. Nel corso dell'esame al Senato la platea dei destinatari delle misure del Fondo è stata estesa; sono state modificate anche le misure dell'indennizzo e norme che disciplinano l'operatività del fondo.

Si segnalano inoltre le seguenti norme, introdotte nel corso **dell'esame al Senato**:

- la **proroga (comma 69**) **fino al 31 dicembre 2023** del termine entro il quale le **società cooperative** che operano nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 112, comma 7, del TUB possono continuare a **svolgere la propria attività senza obbligo di iscrizione nell'albo** degli intermediari finanziari;

- la proroga (**comma 237)** per l'esercizio di **consulenza in materia di investimenti**, per i soggetti che alla data del 31 ottobre 2007 già esercitavano l'attività: fino dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o dalla data di decisione dell'Organismo sulla stessa domanda, la riserva di attività prevista dalla legislazione vigente non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti;
- la modifica (**comma 1072)** della disciplina delle scritture contabili dei gruppi bancari cooperativi. Si chiarisce in particolare che, ai fini della **redazione** del **bilancio consolidato**, la **società capogruppo** e le **banche** facenti parte del **gruppo bancario cooperativo** costituiscono **un'unica entità** consolidante. Ne consegue che, nella redazione del bilancio consolidato, le poste contabili relative a capogruppo e banche affiliate siano iscritte con **modalità omogenee**;
- la modifica della disciplina delle comunicazioni non finanziarie da parte di imprese e gruppi di grandi dimensioni (**comma 1073)**; **l'informativa sui principali rischi** che derivano dalle attività dell'impresa rispetto ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, deve **avere ad oggetto anche le modalità di gestione dei medesimi rischi**.

POLITICHE DI COESIONE E MEZZOGIORNO

In materia di politiche di coesione e di interventi a favore del Mezzogiorno si segnalano i **commi 247, 597-600 e 601** dell'articolo 1 della sezione I e alcuni rifinanziamenti disposti nella sezione II del disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda la **Sezione I** del disegno di legge, il comma 247 (riproponendo una misura già prevista per il 2018) prevede che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire, per il 2019 e il 2020, nell'àmbito degli obiettivi specifici contemplati dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, **misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato**, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età e di soggetti, anche di età pari o superiore a tale limite, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione).

La rimodulazione dei programmi operativi non può essere superiore a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

I commi **597-600** intervengono sulle modalità di verifica del rispetto del principio di **assegnazione degli stanziamenti statali ordinari in conto capitale secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione di riferimento** (previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n.243/2016). La disposizione, in particolare, semplifica le procedure attualmente previste e include nell'ambito degli stanziamenti oggetto di verifica anche quelli compresi nei **contratti di programma** (inclusi quelli vigenti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** e **Anas S.p.A.**.

Il **comma 601** modifica la disciplina della misura di sostegno "**Resto al sud**" (introdotta dal decreto-legge n. 91/2017), consistente in finanziamenti per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il finanziamento, fino a un massimo di 50 mila euro, consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo

perduto e per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare in otto anni.

La disposizione **amplia la platea dei potenziali beneficiari**, elevando da 35 a 45 anni l'età massima ed estendendo le agevolazioni alle attività libero professionali.

Per quanto riguarda la **Sezione II** del disegno di legge di bilancio, viene disposto un **rifinanziamento** complessivo del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** (FSC) per **4 miliardi**, nella misura di 800 milioni per ciascuna annualità dal 2019 al 2023 (anno terminale del rifinanziamento).

Conseguentemente la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione risulta pari a 6,4 miliardi nel 2019, a 6,8 miliardi nel 2020, a 7 miliardi nel 2021 e a 26,9 miliardi nel 2022 e annualità successive.

Viene inoltre disposto un rifinanziamento di **30 miliardi per il 2022** e annualità successive (fino al 2026) del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (c.d. **Fondo IGRUE)**, le cui risorse sono destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei fondi strutturali. Su tale fondo viene contestualmente operata una **riprogrammazione delle risorse**, riducendo di 4.950 milioni la quota prevista a legislazione vigente per il 2020, che vengono spostati per 4 miliardi al 2021 e per 950 milioni al 2022. Conseguentemente il Fondo IGRUE ha una dotazione di 2,6 miliardi per il 2019, di 2 miliardi per il 2020, di 4 miliardi per il 2021 e di circa 31 miliardi per il 2022 e annualità successive.

Infine, si segnala che nel corso dell'esame al Senato è stata prevista una riprogrammazione delle erogazioni di cassa relative al fondo per lo sviluppo e la coesione del paese per 800 milioni di euro per l'anno 2019.

POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA

In tema di **politiche sociali e per la famiglia** il disegno di legge di bilancio reca il finanziamento e l'istituzione di fondi.

Nella Sezione I vanno menzionate le disposizioni che incrementano, a regime, di 30 milioni, a decorrere dal 2019, le risorse del **Fondo per le politiche giovanili**. La Relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che l'incremento della dotazione del Fondo è finalizzato a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi (comma 459). Sempre in questo ambito si segnala l'istituzione del Consiglio nazionale dei giovani (commi 471-477).

Anche se più strettamente attinenti alle politiche per il lavoro e per l'occupazione, vanno qui ricordate anche le disposizioni dirette ad istituire, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Fondo per il reddito di cittadinanza** volto ad introdurre nel nostro ordinamento il **reddito e la pensione di cittadinanza** (risorse in parte destinate al potenziamento dei **centri per l'impiego** e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A.). Fino all'entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del **Reddito di inclusione.** Contestualmente viene quindi stabilito che le risorse del Fondo povertà destinate al limite di spesa per l'erogazione del ReI concorrano al raggiungimento del limite di spesa complessivo della dotazione del Fondo per il reddito di cittadinanza e siano qui accantonate (comma 255).

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di politiche per la famiglia si segnala l'introduzione di una nuova disciplina e finalizzazione del **Fondo per le politiche della famiglia**, volto a finanziare interventi di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica (comma 482). Fra le nuove finalizzazioni del Fondo si ricordano: interventi volti a valorizzare il ruolo dei Centri per la famiglia; definizione di criteri e modalità per la riorganizzazione dei Consultori familiari (previa intesa in sede di Conferenza unificata); percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani di crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive; progetti finalizzati alla protezione e la presa in carico dei minori vittime di violenza assistita; contrasto del fenomeno del *cyberbullismo* e interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati. Le risorse del Fondo sono ripartite con due distinti decreti del Ministro della famiglia e della disabilità. Il primo decreto, adottato dal medesimo Ministro, dovrà ripartire le risorse destinate al funzionamento degli Osservatori la cui attività è sostenuta con le risorse

del Fondo nonché ripartire le risorse per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia. Il secondo decreto, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, dovrà invece ripartire le risorse per le restanti finalità del Fondo, come ridisciplinato.

Si segnala inoltre la modifica della normativa in materia di **Carta Famiglia** relativamente alla platea dei destinatari (nel testo in esame: famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni. Attualmente: famiglie di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano con almeno tre figli minori). Ai fini dell'attuazione della misura, è previsto il limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia (comma 487). Si ricorda infine l'aumento a 1.500 euro su base annua del **buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati**. Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche (comma 488).

Nel corso dell'esame al Senato sono state inserite nuove disposizioni in tema di politiche sociali.

Viene istituito un Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021 (commi 456-458).

È anche istituito un Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021 (406-464).

È stata disposta la proroga, per il triennio 2019-2021, del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con una copertura di 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

Viene disposto un incremento del Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 (483-484).

A tale previsioni si collegano le disposizioni contenute nella Sezione II del disegno di legge di bilancio relative al rifinanziamento del cap. 2102, **Fondo per le politiche per la famiglia**, (*Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia*), che, in conseguenza di un **robusto rifinanziamento in Sezione**

II di circa 99,8 milioni di euro, raggiunge la previsione integrata, sempre per ciascun anno del triennio, di circa 107,9 milioni di euro. Come rilevabile dall'Allegato alla Relazione Tecnica del disegno di legge di bilancio il rifinanziamento di 100 milioni è da considerarsi a regime.

Altre previsioni contenute nella Sezione II riguardano il finanziamento di Fondi. Viene disposto un **rifinanziamento di 120 milioni** (direttamente in Sez. II), per ciascun anno del triennio 2019-2012, a favore del **Fondo nazionale per le politiche sociali**, nonché **un incremento di 100 milioni di euro**, riferito al medesimo arco temporale, a favore del **Fondo per le non autosufficienze**.

PREVIDENZA

In materia previdenziale si segnala l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **del Fondo per la revisione del sistema pensionistico** attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, **al fine di introdurre ulteriori modalità di pensionamento anticipato e per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani**.

Il Fondo, **per effetto delle modifiche apportate dal Senato, ha una dotazione pari a 3,968 per il 2019, 8,336 per il 2020 e 8,684 per il 2021**, **8.153 milioni di euro per l'anno 2022, 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024** (mentre nel testo iniziale ammontavano a: 6,7 miliardi di euro per il 2019, di 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per il 2023 e a 7 miliardi di euro a decorrere dal 2024. **(comma 256)**.

L'intervento stanzia le risorse per la revisione del sistema pensionistico e l'incentivazione delle assunzioni di giovani lavoratori, demandando l'attuazione degli istituti ad appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziate (che ne costituiscono il relativo limite di spesa).

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul **cap. 4100**, nell'ambito della Missione 2 "Politiche previdenziali".

Allo stesso tempo, viene istituito (sempre presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) il **Fondo per il reddito di cittadinanza** volto a introdurre nel nostro ordinamento **il reddito e la pensione di cittadinanza, con una dotazione, a seguito delle modifiche intervenute al Senato, pari a 7,1 miliardi di euro per il 2019, 8,055 per il 2020, 8,317 per il 2021** (nel testo iniziale lo stanziamento era pari a 9 mld di euro a partire dal 2019), risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l'impiego e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A.. Fino all'entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di inclusione. (**comma 255**).

Parte delle risorse previste dal suddetto Fondo per il reddito di cittadinanza viene destinata ai **centri per l'impiego**. In particolare, **le Regioni** vengono **autorizzate ad assumere fino a 4 mila unità di personale** da destinare ai suddetti centri, aumentando le rispettive dotazioni organiche, con decorrenza 2019 e a regime, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza (**comma 258**).

È inoltre prevista la **possibilità** di utilizzare a **compensazione** degli **eventuali maggiori oneri** che dovessero derivare dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a **uno dei due Fondi** gli **eventuali risparmi**

derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti **all'altro Fondo**, mediante **ridefinizione** contestuale degli specifici **limiti di spesa,** fermo restando l'ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate.

I commi da 261 a 268, introdotti nel corso dell'esame al Senato, dispongono, a decorre dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, una riduzione dell'importo delle pensioni eccedenti la soglia di 100.000 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote di riduzione, crescenti per specifiche fasce di importo. I conseguenti risparmi confluiscono in appositi fondi presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati.

Lavoratori esposti all'amianto

Viene ulteriormente estesa la platea di lavoratori ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali in virtù dell'esposizione all'amianto.

In particolare, si dispone che nei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, siano compresi, ai fini della fruizione dei benefici, anche i lavoratori che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione ex-IPOST (attualmente gestita all'interno dell'INPS) abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'Assicurazione Generale Obbligatoria (**comma 279**).

Ulteriori disposizioni

Nel corso dell'esame al Senato, è stata definita una nuova disciplina, valida per il periodo 2019-2021, della perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici (**comma 260**).

In materia di **pensionamento anticipato** per i **dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi,** si dispone che agli stessi non si applichi l'adeguamento all'incremento della speranza di vita dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento (**comma 277**).

Il Senato ha, infine, introdotto una disposizione che prevede **la armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco** per il 2019 e a decorrere dal 2020 con il trattamento riservato al personale di ruolo del medesimo Corpo (**comma 398**).

PROTEZIONE CIVILE

Il disegno di legge contiene alcune disposizioni riguardanti i **territori del Centro Italia** colpiti dagli **eventi sismici verificatisi** a far data **dal 24 agosto 2016**, che prevedono, in particolare:

- la proroga dell'esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 (**articolo 1, comma 985**).
- la proroga al 31 dicembre 2019 dello stato di emergenza, incrementando altresì di 360 milioni di euro la dotazione per il 2019 del Fondo per le emergenze nazionali (**articolo 1, comma 988**);
- un contributo di 85 milioni di euro versato dalla Camera dei deputati al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, per l'esercizio 2018 (art. 4 D.L. n. 189/2017) (**articolo 1, comma 989**);
- la proroga al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione post sisma del centro Italia, ivi inclusa la proroga, nei limiti di spesa previsti per il 2018, degli Uffici speciali per la ricostruzione, della struttura alle dipendenze del Commissario straordinario e del personale assunto da Comuni e dal Dipartimento della Protezione civile per far fronte all'emergenza, nonché la proroga automatica, al medesimo termine, del personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altro, presso gli Uffici per la ricostruzione e la struttura commissariale (**articolo 1**, **comma 990**);
- che gli spazi finanziari previsti a favore delle regioni colpite sono destinati - oltre che ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici, all'adeguamento antisismico e alla messa in sicurezza degli edifici - anche ad interventi infrastrutturali (**art. 1, comma 99**);
- modifiche alla disciplina relativa alla "Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia" (recata dall'art. 46 del D.L. 50/2017) al fine di concedere le agevolazioni previste dalla normativa vigente anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della stessa zona franca entro il 31 dicembre 2019 (**art. 1, comma 759**).

Il disegno di legge prevede, inoltre, alcuni interventi a favore dei **territori dell'Emilia-Romagna, del Lombardia e del Veneto** colpiti dagli **eventi sismici del maggio 2012**, tra i quali si segnalano i seguenti:

- proroga a tutto il 2020 della possibilità – già concessa fino al 31 dicembre 2019, dall'art. 3-*bis*, comma 2, del D.L. 113/2016, ai Commissari delegati per la ricostruzione – di assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli previsti dalle vigenti disposizioni (**articolo , comma 1001**);

- proroga all'anno 2020 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (**articolo 1, comma 1006**);
- incremento della dotazione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, a 35 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 (con un raddoppio dell'incremento già disposto con la legge di bilancio 2018) (**articolo 1, commi 1011-1012**);
- assegnazione alla gestione commissariale del Veneto, per i danni provocati dagli eventi sismici, di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il completamento della fase di ricostruzione (**art. 1, comma 704**).

Viene inoltre autorizzata la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro (800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021), al fine di permettere la realizzazione di investimenti finalizzati alla **mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico** nonché all'**aumento di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in** cui è stato dichiarato lo **stato di emergenza** e lo stesso (alla data di entrata in vigore della presente legge) risulta ancora in corso oppure è terminato da non oltre 6 mesi (**art. 1, commi 1028-1029**).

Sono altresì assegnati 8 milioni di euro per l'anno 2019 al Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario Delegato, per interventi di progettazione e **ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018** (**art. 1, comma 125**).

PUBBLICO IMPIEGO

Contrattazione collettiva

Il disegno di legge determina gli **oneri complessivi** a carico del bilancio dello Stato per la **contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego** per il **triennio 2019-2021**.

In particolare, vengono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del **personale statale in regime di diritto pubblico 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021**.

Tali complessive somme annuali corrispondono ad **incrementi retributivi** rispettivamente pari a: **1,3 per cento per il 2019; 1,65 per cento per il 2020; 1,95 per cento per il 2021** (**commi 436-444**).

Restano a carico dei bilanci delle **amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale**, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale loro dipendente, nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari. Tale previsione vale anche per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, vengono, inoltre, disposte (**a valere sulle predette risorse**):

- l'**erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale** a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;
- l'**erogazione dell'elemento perequativo** *una tantum* previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018;
- l'**incremento** delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai **trattamenti economici accessori** del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Assunzioni di personale

Viene **rifinanziato, con modificazioni approvate nel corso dell'esame presso il Senato,** (per euro 130.725.000 nell'anno 2019, euro 328.385.000 nell'anno 2020 e per euro 433.913.000 annui a decorrere dall'anno 2021) il **Fondo per il pubblico impiego** per la parte relativa alle **nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione**. Le suddette assunzioni sono individuate, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, con apposito decreto interministeriale, con conseguente ripartizione delle risorse (tenendo conto, tra l'altro, delle indifferibili esigenze di servizio di

particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni), da destinarsi prioritariamente per il reclutamento di professionalità con competenze in specifiche materie (tra cui digitalizzazione, semplificazione dei procedimenti amministrativi, controllo di gestione, verifica di impatto della regolamentazione, ecc.) (**commi 298 e 299**).

Il **comma 300**, **come modificato nel corso dell'esame al Senato**, dispone che le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del **Fondo per il pubblico impiego,** per la parte relativa alle **nuove assunzioni a tempo indeterminato** presso la pubblica amministrazione, come rifinanziato dal provvedimento in esame, si svolgano mediante concorsi pubblici unici.

Numerose disposizioni sono volte, poi, a consentire **assunzioni di personale,** per lo più in deroga alla normativa vigente e a valere sulle predette risorse, da parte di determinate amministrazioni ed enti.

Tali disposizioni prevedono, in particolare:

per le **regioni** che attivano determinate misure amministrative, l'autorizzazione ad assumere, per il triennio 2019-2021, a tempo determinato, un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (**commi 176-178**).

I commi da 270 a 272, introdotti al Senato, intervengono, altresì, in materia di **trasferimento alla regione** (o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego) **di alcuni dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego**, nonché in materia di **stabilizzazione** dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, ampliando il novero dei soggetti che possono procedere alle suddette stabilizzazioni in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa vigente.

Il testo prevede inoltre:

- **per il rafforzamento dei centri per l'impiego, l'autorizzazione per le regioni ad assumere fino a 4 mila unità di personale** (da destinare ai suddetti centri), con decorrenza 2019 e a regime, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza (per la parte destinata ai centri dell'impiego) (**comma 141**);
- per il **Ministero della giustizia**, l'autorizzazione ad assumere**:**
  - per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, **un numero massimo di 3.000 unità** di personale nei ruoli dell'**amministrazione giudiziaria** (**comma 307**);
  - per i triennio 2019-2021, **35 dirigenti di istituto penitenziario** di livello dirigenziale non generale (**comma 308-310**);

  - nel 2019, i **magistrati ordinari** vincitori del concorso **per 360 posti** già bandito con D.M. 19/10/2016 le cui procedure si concluderanno nel corso del 2018 (**commi 377-380**).
- per il **Ministero dell'interno,** per il triennio 2019-2021, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato **775 unità di personale** della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno (**comma313**).
  Si dispongono, altresì, incrementi di risorse per il personale civile dell'amministrazione del Ministero dell'interno, con particolare riferimento alle attività rese nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione (**commi da 285 a 287**).
- per il **Ministero dell'ambiente**, l'autorizzazione ad assumere, per il triennio 2019-2021, **420 unità di personale** (di cui 20 di livello dirigenziale) anche in sovrannumero (con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo). Conseguentemente, si dispone la progressiva riduzione delle vigenti convenzioni del Ministero riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale (**comma 317**);
- per il **Ministero dello sviluppo economico**, l'autorizzazione- per il triennio 2019-2021 - ad **assumere a tempo indeterminato**, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione e nei limiti della dotazione organica, **102 unità di personale (commi 303 e 304, introdotti nel corso dell'esame al Senato)**.
- **per** il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzano** ad assumere a tempo indeterminato **50 unità** di personale nel **2019**, in deroga alla normativa vigente (**352 e 372, introdotti nel corso dell'esame al Senato**).
- per l'**Avvocatura Generale dello Stato**, l'autorizzazione:
  - per il triennio 2019-2021, ad assumere **91 unità di personale** (di cui 6 dirigenti di livello non generale e 85 unità di personale non dirigenziale) (**comma 318**);
  - **ad ampliare le dotazioni organiche degli avvocati e procuratori dello Stato**, per un totale di 20 unità (**comma319**);
- per il **Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali**, l'autorizzazione ad assumere, per il triennio 2019-2021, **Consiglieri di Stato e Referendari dei TAR**, nonché un **numero massimo di 26 unità** di personale amministrativo non dirigenziale (**commi 320 e 321**);
- per la Corte dei conti, l'autorizzazione ad ampliare le **dotazioni organiche dei Referendari** (**comma 322**);
- per l'**Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali,** l'autorizzazione ad **ampliare il contingente di**

personale da assegnare alla stessa, con conseguente incremento della dotazione organica complessiva e delle relative assunzioni da effettuare (**commi 323-325**);

- per il **Ministero degli esteri**, l'autorizzazione a **rimodulare** (con apposito DPCM), in base ai fabbisogni triennali programmati, **la dotazione organica del personale della carriera diplomatica** (**comma 335**);
- per l'**Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo** (AICS) viene elevato (da 200) **a 240 unità** il limite massimo della dotazione organica di personale (**comma 336**);
- per il **Ministero per i beni e le attività culturali** (**commi 338-340**) l'autorizzazione:
  - ad assumere **1.000 unità** di personale non dirigenziale (500 unità dal 2020 e 500 unità dal 2021);
  - a procedere allo **scorrimento delle graduatorie** relative alle procedure di selezione pubblica bandite sulla base di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari per diversi profili professionali;
  - per il 2019, a coprire i **posti vacanti nei profili professionali di determinate Aree** assumendo i candidati idonei presenti nelle **graduatorie approvate** a decorrere **dal 1° gennaio 2010** a seguito di **procedure selettive interne**.
- per il **Ministero dell'economia e delle finanze**, l'autorizzazione, per il triennio 2019-2021, ad incrementare la dotazione organica di **20 posti** di funzione dirigenziale di livello non generale (**commi 348-368**);
- l'autorizzazione ad **assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia (**fino a complessive 6.150 unità nel quinquennio 2019-2023) **e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco** (fino a complessive 1.500 unità nel biennio 2019-2020) (**commi 381e 383-393**);
- l'autorizzazione ad assumere ulteriori **577 unità** nella **Polizia penitenziaria** (**comma 382**);
- per l'**INAIL**, l'incremento della dotazione organica di **60 unità** (**commi 417 e 418**);
- per l'**Ispettorato nazionale del lavoro**, l'autorizzazione (**comma 445**):
  - ad assumere un contingente di personale ispettivo pari a 300 unità per il 2019 e il 2020 e a 330 unità per il 2021, nonché 12 unità dirigenziali di livello non generale;
  - **l'incremento** (da 2) a 4 posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e (da 88) a 94 **posizioni dirigenziali** di livello non generale della dotazione organica;

- l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) finalizzato al reclutamento fino a **1.000 ricercatori universitari** a tempo determinato (**commi 400-402**);
- nel settore scolastico, **dall'a.s. 2019/2020**:
  - l'incremento di **400 posti** dell'organico del personale docente dei licei musicali;
  - la **trasformazione a tempo pieno** del rapporto di lavoro di soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo a **tempo parziale dall'a.s. 2018/2019**.

I **commi 301-302, introdotti nel corso dell'esame al Senato**, autorizzano infine **assunzioni a tempo indeterminato** in alcune amministrazioni **entro determinati limiti di spesa**, a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego, per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione, come rifinanziato dal provvedimento in esame, disponendo nel contempo che vengano comunicati ai Dipartimenti della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le relative procedure concorsuali, nonché la spesa annua lorda per il trattamento economico complessivo.

Il comma 208-*septies*, introdotto al Senato, infine, dispone che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, **in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno**, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore **al 15 novembre 2019**.

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Il disegno di legge contiene varie misure volte alla razionalizzazione della spesa pubblica.

Nell'ambito della **sezione I** del provvedimento, tra gli interventi di maggiore impatto figura la riduzione di 2,2 miliardi per il 2019 e il 2020, e di 2,1 miliardi per il 2022, del **Fondo povertà**, utilizzati ad integrazione delle risorse destinate alle misure in materia di reddito e pensione di cittadinanza (**articolo 1, commi 255-259**).

Dalla riorganizzazione dei **centri per l'immigrazione**, affidata al Ministero dell'interno, nonchè dalla riduzione del costo giornaliero di **accoglienza dei migranti,** è previsto che derivino (previa estinzione dei debiti pregressi) risparmi pari a 400 milioni di euro per il 2019, 550 milioni di euro per il 2020, 650 milioni di euro a decorrere dal 2021 (**articolo 1, comma 767**).

È prevista inoltre la rideterminazione, secondo il metodo del calcolo contributivo, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei trattamenti previdenziali e dei **vitalizi** in essere in favore di coloro che abbiano rivestito la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Con le modifiche introdotte in Senato viene prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per consentire l'armonizzazione delle nuove discipline relative alla rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere. E' inoltre stata soppressa la previsione in base alla quale la regione che non avesse adeguato il proprio ordinamento entro i termini stabiliti, sarebbe stato assegnato il termine di 60 giorni per provvedervi, ai sensi della disciplina sul potere sostitutivo dello Stato. (**articolo 1, commi 965 e seguenti**).

Inoltre, con la finalità di ridurre gli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione suppletive della Camera e del Senato è introdotta la possibilità per il Governo di prorogare il termine per le elezioni suppletive nei collegi uninominali di Camera e Senato, fino ad un massimo di 180 dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, per permetterne l'**accorpamento** con eventuali **altre consultazioni elettorali** che si svolgano, entro tale termine, nel medesimo territorio (**art. 1, comma 968**).

Ulteriori risparmi derivano da un insieme di misure con effetti singolarmente meno rilevanti, riguardanti, in particolare, la riduzione del contributo alle **spese dell'ONU** (articolo 1, comma 781) (35,4 milioni di risparmio nel 2019 e 32,4 milioni in ciascuno degli anni 2020 e 2021), il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle **risorse delle istituzioni**

scolastiche non utilizzate (articolo 1, comma 783) (22,5 milioni di euro di risparmio nel 2019), la rideterminazione dei percorsi di **alternanza scuola-lavoro** (articolo 1, 784-787) (56,5 milioni di risparmio in ciascuno degli anni del triennio 2019-2021), l'abrogazione del Fondo per le **cattedre universitarie del merito "Giulio Natta"** (articolo 1, comma 788) (22 milioni di risparmio nel 2019 e 70 milioni in ciascuno degli anni 2020 e 2021), la riduzione del Fondo da destinare alla contrattazione collettiva relativa al **contratto FIT** di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (articolo 1, commi 792-796) (20,8 milioni di risparmio in ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 45,6 milioni nel 2021); la riduzione e riprogrammazione di **spese per la difesa** (articolo 1, commi 797-798) (60 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021).

Per quanto concerne la *spending review* dei ministeri, nell'ambito della **sezione II** del disegno di legge si registra una riduzione di 658 milioni, di cui 435 milioni di parte corrente e 223 milioni in conto capitale. La riduzione ha interessato la spesa dei ministeri nella seguente misura: Economia e finanze per 290,8 milioni; Sviluppo economico per 42,9 milioni; Lavoro per 17,2 milioni; Giustizia per 47,2 milioni; Istruzione per 30,1 milioni; Interno per 50 milioni; Ambiente per 7 milioni; Infrastrutture e trasporti per 126,7 milioni; Politiche agricole per 9,5 milioni; Salute per 37 milioni.

SANITÀ

In tema di **sanità** il disegno di legge di bilancio determina in **114.439 milioni** di euro il livello del **fabbisogno sanitario** nazionale standard per il 2019, incrementandolo di 2.000 milioni per il 2020 e di ulteriori 1.500 milioni per il 2021. L'accesso delle regioni a tale incremento, così come modificato durante l'esame in sede referente, è subordinato, **dal 2020** (e non più dal 2019), al raggiungimento di una specifica intesa in Conferenza Stato-regioni che aggiorni - entro il 31 marzo 2019 - il **Patto per la salute per il triennio 2019-2021**, definendone le specifiche misure (art. 1, commi 514-516).

Viene poi disposto l'incremento di 10 milioni, come limite di spesa, dal 2019, delle disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale, dirette all'attivazione di ulteriori **borse di studio** per la formazione specifica di medici di **medicina generale** (comma 518) e disposto l'incremento degli stanziamenti per la definizione del numero dei **contratti di formazione specialistica dei medici**, allo scopo di prevederne un aumento. L'incremento riguarda la più recente autorizzazione di spesa destinata, a legislazione vigente, alla formazione di nuovi medici e dovrebbe determinare un aumento annuo stimato di 900 nuovi contratti (comma 521).

Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte alcune disposizioni dirette a consentire nuove assunzioni di personale da parte del Ministero della salute. In particolare il Ministero della salute viene autorizzato ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale rientrante nel ruolo amministrativo e di personale delle professionalità sanitarie in posizioni dirigenziali non generali, anche mediante specifiche procedure concorsuali, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, allo scopo di potenziare l'attuazione delle politiche di salute ed assicurare una efficiente gestione delle relative risorse pubbliche. Viene conseguentemente ampliata la dotazione organica del Ministero e viene definita la copertura degli oneri derivanti dalle nuove assunzioni e dallo svolgimento delle relative procedure concorsuali. Queste ultime, in relazione all'assunzione di professionalità sanitarie, possono essere affidate alla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (commi da 355-359). Inoltre è stata prevista la possibilità, per il Ministero della Salute, di avvalersi, per il biennio 2019-2020, di un contingente di n. 20 unità di personale, appartenente all'area III del comparto Ministeri, tramite l'istituto del comando obbligatorio, al fine di definire le procedure per il ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie.

La disposizione proroga analoga previsione per gli anni 2017-2018, ai sensi, dell'art. 5-ter del D.L. 07/06/2017, n. 73 (comma 329).

Sempre al Senato sono state introdotte modifiche (commi 375-376) alla disciplina sull'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute ed è stata posta una norma di estensione delle relative norme ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'AIFA (Agenzia italiana del farmaco).

Allo scopo di **ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie**, è stata inoltre prevista (commi 510-512) un'autorizzazione di spesa – incrementata, a seguito dell'esame referente, a **150 milioni** per il **2019** e a **100 milioni** per ciascuno degli anni **2020** e **2021** – per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche relative ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie.

È stato previsto (modifica introdotta al Senato) un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie realizzato dall'AGENAS, con maggiori oneri definiti entro un limite di spesa pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2019 (comma 513).

Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 28 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio (commi 555-556).

Viene inoltre introdotta una norma che stabilisce l'**idoneità** ad operare presso le reti dedicate alle **cure palliative pubbliche** e private accreditate dei **medici già in servizio presso tali reti**, sulla base di specifici requisiti certificati dalla regione di appartenenza (comma 522).

Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una particolare disciplina connessa ad un trasferimento, da parte dell'INAIL, di 25 milioni di euro (soggetto a revisione biennale e a rivalutazione per gli anni successivi al 2019), da ripartire tra le regioni, in relazione all'attività di compilazione e trasmissione per via telematica da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN dei certificati medici di infortunio e malattia professionale (commi 526-532).

Con alcune disposizioni inserite al Senato è stata disciplinata la posizione di taluni **professionisti in ambito sanitario** ai quali è consentito,

anche in assenza del titolo idoneo all'iscrizione ai rispettivi albi professionali, di **continuare a svolgere la loro attività**, se hanno svolto la stessa, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni. Inoltre essi prevedono il riconoscimento dell'equipollenza **al diploma universitario** di educatore professionale socio-sanitario per i diplomi e gli attestati relativi al profilo di **educatore professionale**, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica **conseguiti entro il 2005 (commi 537-542)**.

Altre disposizioni di interesse sanitario sono state introdotte con riferimento al **trattamento economico** stabilito dalla contrattazione collettiva per dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo (comma 545); al **passaggio di quote del fabbisogno sanitario** del SSN dall'ammontare vincolato alla parte indistinta (comma 546); a nuove modalità per l'**accesso del ruolo sanitario** per i medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno di corso (comma 547 e 548); alla possibilità, per le regioni, di applicare, **anche congiuntamente**, **misure** alternative alla quota fissa di **compartecipazione al *ticket*** per la specialistica ambulatoriale, per raggiungere l'equilibrio economico-finanziario e l'appropriatezza nell'erogazione dei LEA (549).

In materia di **accertamenti diagnostici neonatali** obbligatori, è stata altresì prevista l'estensione, a scopo di prevenzione, dell'applicazione degli ***screening*** anche a **malattie genetiche**, come quelle neuromuscolari e di immunodeficienza congenita (comma 544).

Numerose sono inoltre le modifiche introdotte durante l'esame in Commissione che hanno riguardato la **spesa farmaceutica** e le **farmacie**.

Con riferimento a quest'ultima, a seguito dell'esame referente, è stata introdotta, dal 2019, una nuova disciplina per il monitoraggio del rispetto dei **tetti di spesa farmaceutica per acquisti diretti**, vale a dire la spesa farmaceutica ospedaliera, ed il corrispondente ripiano (***payback***) in caso di sfondamento da parte delle aziende farmaceutiche, con la finalità di superarne il meccanismo di determinazione calcolato sul *budget* assegnato alle medesime aziende (cd. ***budget* company**) con il più appropriato **metodo delle quote di mercato** di ciascuna azienda (commi 574-583).

Al fine di **garantire criteri aggiornati all'evoluzione della politica farmaceutica**, si prevede uno specifico decreto del Ministro della salute con il quale verranno dettati i criteri per la fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l'AIFA e l'azienda farmaceutica titolare dell'AIC (commi 553-554).

A livello di bilancio dello Stato, è stato peraltro disposto il **trasferimento allo stato di previsione del MEF** (da quello del Ministero

della salute) dei Fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei **medicinali innovativi e oncologici innovativi**, ferma restando la competenza già attribuita al Ministero della salute per la disciplina delle modalità operative di erogazione delle risorse stanziate (comma 550).

Per le farmacie convenzionate a ridotto fatturato - inferiore a 150.000 euro - è stata introdotta l'**esenzione dallo sconto obbligatorio a beneficio del SSN** (commi 551 E 552) .

Con riferimento agli istituti di **ricerca in campo sanitario**, è stata estesa la possibilità di assunzione a tempo determinato presso gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (**IRCCS**) anche ai titolari, alla data del 31 dicembre 2017, di **borsa di studio** da almeno tre anni (comma 543).

Per il **2019**, sono stati altresì disposti finanziamenti per le **reti di ricerca sanitaria oncologia e cardiovascolare** del Ministero della salute, cui fanno IRCCS impegnati nello sviluppo di nuove tecnologie antitumorali e nella prevenzione primaria (comma 523).

Tra i **contributi ai vari enti**, introdotti durante l'esame in Commissione, si segnalano quelli al Centro nazionale di adroterapia oncologica (**CNAO**) per **5 milioni** nel **2019** e **10 milioni** per ciascuno degli anni **2020** e **2021** (comma 559) e al Centro di ricerca sulle neuroscienze **EBRI** (*European Brain Research Institute*), pari a un **1 milione** di euro per ciascuno degli anni del **triennio 2019-2021** (commi 407-408).

Infine, per importanti strutture sanitarie operanti nelle regioni **Sardegna** e **Sicilia**, sono state previste disposizioni che, rispettivamente, estendono (dal 6 al 20%) la possibilità di incremento della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie dell'**Ospedale Mater Olbia** (comma 572) ed autorizzano, in deroga alla normativa vigente, l'incremento della valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria dell'**Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione** ISMETT (comma 519).

Infine una norma inserita al Senato ha stanziato nuove risorse per il funzionamento dell'anagrafe nazionale vaccini e delle anagrafi regionali vaccini (comma 585).

SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Si dispone l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di **due posti di livello dirigenziale generale** (**comma 345**).

Scuola

Con riferimento ai **docenti**:

- per gli **a.s. 2019/2020 e 2020/2021**, si prevede la costituzione di **equipe formative territoriali** per promuovere **progetti di innovazione didattica e digitale** nelle scuole, cui sono destinati al massimo 120 docenti che possono essere **esonerati** dall'esercizio delle **attività didattiche** (**commi da 725 a 727**);
- si incrementa il limite di spesa relativo alla dotazione organica in misura corrispondente a **2.000 posti aggiuntivi** nella **scuola primaria**, al fine di **ampliare** le possibilità di **tempo pieno.** Le modalità per l'incremento devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (**commi da 728 a 729**);
- **dall'a.s. 2019/2020,** si incrementa di **400 posti** l'organico del personale docente dei **licei musicali** (**comma 730**);
- si dispone, dall'a.s. 2019/2020, un incremento delle facoltà di assunzione di **personale educatore nelle istituzioni educative statali** (**comma 415**);
- si ridefinisce il percorso per l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno. In particolare, si sostituisce il percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) con un **percorso annuale di formazione iniziale e prova**, cui si continua ad accedere previo superamento di **un concorso**, all'esito del quale, però, si consegue già l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso per cui si è partecipato e si è immessi in ruolo. Il docente, concluso positivamente l'anno di formazione iniziale e prova, deve rimanere nella stessa scuola, negli stessi tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni (**commi da 792 a 795**);

- si dispone che, **dall'a.s. 2019/2020**, ai docenti non è più attribuita la titolarità su ambito territoriale. Si torna, dunque, alla **titolarità del docente in una singola scuola** (**comma 796**).

Con riferimento al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (**ATA**), si autorizza la **trasformazione a tempo pieno, dall'a.s. 2019/2020**, del rapporto di lavoro di soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di **funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici**, immessi in ruolo a tempo parziale dall'a.s. 2018/2019. Conseguentemente, si dispone l'incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico (**commi da 738 a 740**).

Per quanto riguarda gli **studenti**:

- si autorizza l'**ulteriore spesa** di **€ 25 mln annui**, per il periodo **2019-2021**, per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli **alunni con disabilità fisiche o sensoriali**, nonché per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio, e si dispone che il DPCM di riparto delle risorse tra gli enti territoriali interessati è emanato anche di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (**commi 561 e 562**);
- si **differisce** (dal 1° gennaio 2019) al **1° settembre 2019** l'entrata in vigore di alcune disposizioni recate dal d.lgs. 66/2017 – in materia di **inclusione scolastica degli studenti con disabilità** – relative, tra l'altro, alla introduzione del Profilo di funzionamento e alla costituzione presso ogni ambito territoriale del Gruppo territoriale per l'inclusione. Al contempo, si autorizza una spesa di **€ 5,03 mln** per il **2019**, al fine di realizzare **misure di accompagnamento per le scuole** per l'attuazione delle novità in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità introdotte dal d.lgs. 66/2017 (**comma 1138, lettera *b)***);
- si ridenominano gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro in "**percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**" e, a decorrere dall'a.s. in corso, se ne **riduce il numero di ore** minimo complessivo da svolgere, pari a 210 ore nei percorsi di istruzione professionale, 150 ore nei percorsi degli istituti tecnici, 90 ore nei percorsi liceali (**commi da 784 a 787**).

Con riferimento alle **scuole**:

- si **incrementano**, per il **2019**, le **risorse** da destinare all'**acquisto di servizi esternalizzati di pulizia** e di mantenimento del decoro nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, così da consentirne la prosecuzione fino al 31 dicembre 2019. Inoltre, si dispone che, **dal 1°**

gennaio 2020, i medesimi servizi sono svolti **esclusivamente da personale dipendente** appartenente al profilo di collaboratore scolastico. A tal fine, si prevede la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico, previo superamento di una procedura selettiva, del **personale delle imprese di pulizia** già impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi a decorrere dal 1999. Inoltre, si autorizza una spesa di **€ 10 mln annui** da destinare all'**acquisto dei materiali di pulizia** e si incrementa il **Fondo per il funzionamento** delle istituzioni scolastiche di **€ 184 mln** nel **2020** e di **€ 90 mln** nel **2021** (**comma 757, commi da 760 a 761, e comma 763**);

- si **proroga** (dal 31 dicembre 2018) al **31 dicembre 2019** il termine per alcuni **pagamenti in materia di edilizia scolastica** (**comma 1138, lettera *a)***);
- si specifica che fra le **somme trasferite alle scuole statali** per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, **rimaste inutilizzate** per tre esercizi finanziari consecutivi, da versare all'erario, sono incluse anche quelle per spese di pulizia. Inoltre, si prevede il versamento all'entrata di alcune somme non utilizzate dal MIUR. Per il 2019, **€ 22,5 mln** delle stesse risorse rimane **acquisita all'erario** (**comma 783**);
- dal 2019, le **risorse** stanziate a legislazione vigente per i percorsi di **alternanza scuola-lavoro** sono assegnate alle scuole **nei limiti** necessari allo svolgimento del **numero minimo di ore** fissato per i nuovi percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (**commi da 784 a 787**);
- si **incrementa** di **€ 10 mln** annui, a decorrere **dal 2019**, il **Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione** (da 0 a 6 anni) (**comma 741**).

Istruzione terziaria (Università, AFAM, ITS)

- si **incrementa** il Fondo per il finanziamento ordinario (**FFO)** di € 20 mln nel 2019 e di € 58,63 mln annui dal 2020, per il conferimento di **contratti di ricerca** a tempo determinato **di tipo B** (articolo 24, comma 3, lett. *b*), L. 240/2010) a **1000 ricercatori** (**comma 400),** nonché, per il 2019, di ulteriori € 40 mln (**comma 979**);
- si autorizzano le università statali, per il **2019**, in deroga alle vigenti facoltà di assunzione, a stipulare **contratti di ricerca** a tempo determinato di **tipo B** e a bandire procedure per la **chiamata di professori universitari di seconda fascia** riservate ai ricercatori

universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (**comma 401**);

- si consentono **facoltà di assunzione superiori al 100% del *turn over***, per gli anni **2019 e 2020**, nel limite della spesa fissato, alle **università "virtuose"** (**comma 978**);
- si **abroga** il "**Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta**", destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari, selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico (**comma 788**);
- si prevede che l'università degli studi di Napoli Federico II istituisce sperimentalmente, per un triennio, a decorrere dall'a.a. 2019-2020, in propri locali, la **Scuola superiore meridionale**. Al termine della sperimentazione, la Scuola, previa valutazione positiva dell'ANVUR e reperimento di idonea copertura finanziaria, assume, con apposito provvedimento legislativo, carattere di stabilità. Per le attività della Scuola, si **autorizza la spesa** di € 8,209 mln per il 2019, € 21,21 mln per il 2020, € 18,944 mln per il 2021, € 17,825 per il 2022, € 14,631 mln per il 2023, € 9,386 mln per il 2024, € 3,501 mln per il 2025 (**commi da 409 a 413**);
- si dispone l'istituzione del **Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno** (**comma 275**);
- si **incrementa** di **€ 0,5 mln** annui dal 2019 al 2027 e di **€ 3,5 mln** annui dal 2028 le risorse destinate alla **Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute** (**GSSI**) (**comma 414**);
- si ridefiniscono, per il periodo **2019-2025**, i **criteri** per la determinazione annuale del **fabbisogno finanziario programmato** delle università statali, ai fini del concorso di tali enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. In particolare, il fabbisogno finanziario complessivamente generato dal comparto in ciascun anno non deve essere superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. Dal 2021, il MIUR stabilisce penalizzazioni economiche per gli atenei statali che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente (**commi da 971 a 977**);
- si incrementa di **€ 10 mln,** per il **2019**, il **Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio** universitarie (**comma 981**);
- si ridefiniscono le **modalità di ripartizione** delle risorse del **Fondo** per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici

superiori (**ITS**). Inoltre, dispongono che gli ITS, al fine di potenziare la propria offerta formativa, possono comprendere nei piani triennali di attività **ulteriori percorsi e attività** finanziati da soggetti pubblici e privati. Infine, prevedono che, con **DPCM**, adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'**attualizzazione** degli **standard organizzativi** delle strutture e dei percorsi degli ITS (**commi da 465 a 469**);

- si incrementa la dotazione del **Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico** delle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (**AFAM**) di **€ 0,5 mln** annui a decorrere dal **2019,** per consentire alle stesse di dare concreta attuazione ai **servizi** e alle iniziative in favore degli studenti con **handicap** riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con **invalidità superiore al 66%**, o con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (**DSA**) (**comma 742**).

Ricerca

- si ridefiniscono le modalità di nomina e si disciplina il funzionamento delle **commissioni** cui spetta la **valutazione** per l'assunzione per **chiamata diretta** di **ricercatori** presso gli **enti pubblici di ricerca**. In particolare, le commissioni sono nominate con decreto del Ministro vigilante e sono composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta (**comma 210**);
- si riconosce un **contributo straordinario** di **€ 30 mln annui per 10 anni** - dal 2019 al 2028 al Consiglio nazionale delle ricerche (**CNR**) (**comma 211**);
- si incrementa la dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca vigilati dal MIUR **(FOE)** di **€ 10 mln** per il **2019** (**comma 584**);
- si autorizza la spesa di **3 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del MIUR, per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata **Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile**, con sede nella città di Taranto, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi

materiali, dell'economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale (**commi da 732 a 734, come modificati ed integrati nel corso dell'esame al Senato**).

SICUREZZA E DIFESA

Interventi in materia di sicurezza

Per quanto attiene al comparto difesa e sicurezza il disegno di legge di bilancio 2019 provvede ad i**ncrementare di 100 milioni di euro**, a decorrere dall'anno 2020, il fondo finalizzato all'adozione dei provvedimenti normativi in materia di **riordino dei ruoli** e delle carriere del personale delle **Forze di polizia e delle Forze armate**, ivi comprese le Capitanerie di porto, previsto dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 (sicurezza e immigrazione, in corso di conversione) (**articolo 1, comma 451**).

Sono inoltre stanziate risorse aggiuntive **per il personale del comparto sicurezza e difesa, per complessivi 19.066.908 euro** a decorrere dall'anno 2019.

Nell'ambito di tali risorse sono destinati **circa 9,4 milioni** per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo n. 95 del 2017, riguardanti in particolare il personale dirigente delle **Forze di polizia** ad ordinamento civile e l'estensione al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle **Forze armate**.

Sono poi destinati **7,5 milioni per il Fondo** finalizzato a fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo o valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, destinato alle qualifiche di **vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti** (per Polizia di Stato, Arma dei carabinieri; Corpo della guardia di finanza; Corpo della polizia penitenziaria), ai sensi dell'articolo 45, comma 11 del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Sono destinati **300.000 euro** per i Fondi per la retribuzione di rischio e posizione dei dirigenti di livello non generale e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale, del Corpo nazionale dei **vigili del fuoco**.

Infine, circa **1,8 milioni** di euro sono destinati al Fondo per la retribuzione, di posizione e di risultato del personale della **carriera prefettizia**.

Con il successivo comma è autorizzato un incremento del **trattamento economico accessorio per il personale posto alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia**. Per tale incremento si destinano: **770.00 euro per il 2019; 1,68 milioni per il 2020; 2,59 milioni a decorrere dal 2021** (comma 775 e seguenti).

Parallelamente, sono autorizzate **assunzioni straordinarie** nelle **Forze di polizia** (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria**)**, fino a complessive **6.150 unità**, nel quinquennio 2019-2023, e ulteriori assunzioni del Corpo di Polizia penitenziaria. Inoltre, è disposta l'assunzione di ulteriori **938 unità** nella **Polizia penitenziaria**, quali anticipazioni di assunzioni previste da altri provvedimenti legislativi. A tutte le assunzioni si provvede mediante **scorrimento delle graduatorie** vigenti, attingendo dapprima a quelle approvate nel 2017 e poi, per i posti residui, a quelle approvate nel 2018. Con tali misure, secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica, la **dotazione organica** delle Forze di polizia verrebbe a coincidere con la forza effettiva. Al contempo, è incrementata, secondo una determinata scansione temporale, di 1.500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo (**articolo 1, comma 381 e seguenti**).

Stanziamenti sono disposti in favore del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco.** Da una parte è autorizzata la spesa di **1,6 milioni per il 2019** per l'adeguamento delle sedi di servizio **nella città di Genova** e l'incremento della dotazione di mezzi idonei al soccorso tecnico urgente in quella città. Dall'altra parte, è autorizzata la spesa di **5 milioni annui dal 2019 al 2023**, per l'acquisto e l'adeguamento strutturali delle **sedi di servizio territoriali** del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi 1004 e 1005).

Sono inoltre prorogati una serie di termini per le autorizzazioni alle **assunzioni** nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico (comma 1131).

Alcune disposizioni vertono sulle risorse da destinare **personale civile dell'amministrazione del Ministero dell'interno**.

Viene, in particolare, disposto un incremento di risorse per tale personale, con particolare riferimento alle attività rese nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione. Tali incrementi investono sia il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente sia il Fondo per la retribuzione, di posizione e di risultato, del personale contrattualizzato di livello dirigenziale (commi da 285 a 288).

Interventi in materia di Difesa

Per quanto attiene al comparto della Difesa, oltre alla richiamata disposizione che reca un incremento del Fondo istituito per l'adozione dei provvedimenti in materia di riordino delle carriere delle Forze armate e delle Forze di polizia si segnalano una serie di **interventi di riduzione e**

riprogrammazione di investimenti della Difesa. Al riguardo si osserva, in via generale, che la **manovra** finanziaria per il 2019, attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio, determina complessivamente una **diminuzione delle spese finali** del Ministero della Difesa di 254,6 milioni di euro, imputabili interamente alla **spesa in conto capitale**.

In particolare, nella sezione I del DDl di bilancio (commi 797 e 798 dell'articolo 1) si prevedono sia **riduzioni delle spese militari** per 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e per ulteriori **531 milioni di euro nel periodo 2019-2031,** sia la riprogrammazione di talune spese iscritte nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico e relative a programmi di investimento di interesse per la Difesa in corso di esecuzione.

In particolare, la rimodulazione in senso "orizzontale", ovvero tra esercizi finanziari diversi (dal triennio 2019/ 2021 al triennio 2025/2027), disposta dal comma 805 dell'articolo 1 ha riguardato le spese relative ai **programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico** connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell'Unione europea, compreso il programma ***European fighter aircraft*** (- 38mln nel 2019, - 90 mln nel 2020, - 40 mln nel 2021) e il programma di sviluppo di unità navali della classe **FREMM** (- 40 mln nel 2019, -5 mln nel 2020, -5 mln nel 2021), oggetto di rimodulazioni anche con interventi di Sezione II.

Al riguardo, gli interventi di Sezione II hanno riguardato gli stanziamenti pluriennali concernenti gli interventi per lo **sviluppo** e l'accrescimento di competitività delle **industrie operanti nel settore aeronautico** di cui all'articolo 3, lettera *a)*, della legge n. 808/1985, con una riduzione di 40 milioni di euro per l'anno 2019, ed un conseguente incremento di pari importo degli stanziamenti iscritti per il 2021; gli stanziamenti pluriennali per il proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione delle unità navali **FREMM**, con un'anticipazione di relative risorse per 29,3 milioni all'anno 2021 ed una conseguente riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti per il 2022 e successivi; gli stanziamenti affluiti nello stato di previsione del MISE (cap. 7485/pg.9), in sede di riparto del Fondo investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, **comma 140** della legge di bilancio 2017 e anch'essi destinati al proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione delle **unità navali FREMM:** la rimodulazione ha comportato un anticipo al 2020 di 58 milioni di euro e al 2021 di 84,4 milioni, delle risorse già stanziate per gli anni 2022 e seguenti.

Lo schema di decreto del Ministro della Difesa che rideterminerà i programmi di spesa dei settori interessati dalle misure di riduzione di cui al comma 797 dell'articolo 1 dovrà essere sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari.

Sul versante del personale nel corso dell'esame al Senato è stato inserito **comma 306** che autorizza il Ministero della difesa ad assumere, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, destinati all'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari.

Sempre al Senato è stata inserita la proroga, al 31 dicembre 2019, dei provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito italiano (**comma 305**).

Sul versante delle missioni internazionali, uno stanziamento pari a **997.247.320** per il **2019** è stato a sua volta disposto nella **Sezione II** in favore del **fondo missioni internazionali** istituito ai sensi dell'articolo 4 della "legge quadro missioni internazionali" (legge n. 145 del 2016).

Sul fronte della **difesa cibernetica**, viene istituito un apposito fondo per il potenziamento degli interventi in materia di **difesa cibernetica** e di resilienza energetica (articolo 1, comma 227).

Da ultimo nel corso dell'esame al Senato è stato previsto che la Difesa concorra con Roma capitale, **nei casi emergenziali,** per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità (commi 932 e ss.).

Interventi in materia di sicurezza urbana

Per incrementare le risorse destinate al finanziamento di iniziative urgenti dei comuni in materia di sicurezza urbana, anche attraverso l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia municipale, il Fondo per la sicurezza urbana istituito dall'art. 35-quater del DL 113/2018 è incrementato di **25 milioni di euro** per l'anno 2019, di **15 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di **25 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2022 (**art. 1, comma 920**).

SPORT

Relativamente al **finanziamento** dell'**attività sportiva nazionale** e all'**assetto del CONI**:

- si muta la denominazione della "CONI Servizi spa" in "**Sport e Salute S.p.A.**" e, nell'ambito del nuovo sistema di finanziamento delineato, si attribuisce alla stessa il compito di provvedere al **sostegno degli organismi sportivi**, finora assicurato dal CONI, prevedendo, tuttavia, che ciò avviene anche sulla base degli indirizzi generali adottati dallo stesso CONI. Inoltre, si ridisciplina la ***governance*** della società per azioni, in particolare attribuendo a vari esponenti del Governo, previo parere delle Commissioni parlamentari, il compito di nominare il presidente e gli altri membri del consiglio di amministrazione (**commi da 629 a 633**).

In materia di **diritti audiovisivi**:

- si innova la **disciplina per la ripartizione** delle risorse derivanti dalla commercializzazione **dei diritti audiovisivi** relativi al **campionato** italiano di **calcio** di **serie A**. In particolare, a partire **dalla stagione sportiva 2021/2022**, si riduce la quota relativa ai risultati sportivi conseguiti e si aumenta quella calcolata sulla base del radicamento sociale. Ai fini della ripartizione di quest'ultima tra le società, si aggiunge il criterio dei **minuti giocati da giovani calciatori**.
  Inoltre, si prevede che l'accesso alla ripartizione delle risorse relative ai campionati di Serie A e B e ad altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di serie A e dalla Lega di serie B, sia limitato alle società che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri **bilanci** a **revisione** legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili e soggetta alla vigilanza della CONSOB (**commi 641-644**).

Inoltre, si incrementa di **€ 300.000**, per ciascuno degli anni del triennio **2019-2021,** il contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo "**Special Olympics Italia**", destinato all'integrazione delle persone con disabilità intellettiva (**comma 652**).